

APPROVATO da C.d.A./CE
Delibera N°.....
20 DIC. 2012
Il Segretario

Gruppo Bancario GE Capital Interbanca

**ACQUISITO
AGLI ATTI**
20 DIC. 2012

**Regolamento operazioni con parti
correlate e soggetti connessi**

INDICE

1.	PREMESSA	3
2.	ADOZIONE E REVISIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO	4
3.	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	4
4.	PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA DISCIPLINA	5
5.	LIMITI DI RISCHIO NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI	5
5.1	SOGLIA DI ATTENZIONE MASSIMA CONSOLIDATA VERSO SOGGETTI COLLEGATI	6
5.2	LIMITI REGOLAMENTARI.....	6
5.3	LIMITI INTERNI.....	7
5.4	MODALITA' DI CALCOLO DEI LIMITI.....	8
6.	DEFINIZIONE DEI SOGGETTI COLLEGATI	8
7.	IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COLLEGATI	9
8.	OPERAZIONI CON I SOGGETTI COLLEGATI	10
8.1	OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI ALLE QUALI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI OPERATIVE CHE PREVEDONO IL RUOLO ATTIVO DELL'AMMINISTRATORE INDIPENDENTE	11
8.2	OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI ALLE QUALI NON SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI OPERATIVE CHE PREVEDONO IL RUOLO ATTIVO DELL'AMMINISTRATORE INDIPENDENTE	11
8.3	OPERAZIONI DI IMPORTO ESIGUO PER LE QUALI È PREVISTA L'ESENZIONE COMPLETA DAGLI OBBLIGHI PROCEDURALI	15
10.	FASE PRE-DELIBERATIVA E DELIBERATIVA DI OPERAZIONE CON I SOGGETTI COLLEGATI	18
10.1	PREMESSA.....	18
10.2	OPERAZIONI CON ASSUNZIONE DI ATTIVITA' DI RISCHIO CREDITIZIO.....	18
10.3	OPERAZIONI SENZA ASSUNZIONE DI ATTIVITÀ DI RISCHIO CREDITIZIO.....	24
11.	OPERAZIONI CONCLUSE QUALORA ESSE DIANO LUOGO A PERDITE, PASSAGGI A SOFFERENZA, ACCORDI TRANSATTIVI GIUDIZIALI O EXTRA-GIUDIZIALI	29
12.	FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DELL'ALTA DIREZIONE E NEI CONFRONTI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI	29
13.	MODALITA' OPERATIVE IN CASO DI SUPERAMENTO DELLA SOGLIA MASSIMA CONSOLIDATA E DEI LIMITI REGOLAMENTARI	31
14.	ATTIVITÀ DI CONTROLLO	33
15.	SEGNALAZIONI DI VIGILANZA	34
16.	ATTUAZIONE E DECORRENZA	34
ALLEGATO 1 – Circolare n. 263/2006 di Banca d'Italia - nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le Banche; titolo V – Capitolo 5.		34

N. Versione	Descrizione degli aggiornamenti	Data di emissione
1	Emissione	28 giugno 2012
2	Aggiornamento	10 dicembre 2012

1. PREMESSA

Il presente Regolamento (il "**Regolamento**") disciplina le operazioni con i cosiddetti "**Soggetti Collegati**" al fine di presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali di GE Capital Interbanca S.p.A. (la "**Banca**" o la "**Banca Capogruppo**") e del "**Gruppo Bancario GE Capital Interbanca**" (il "**Gruppo Bancario**") possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della Banca e del Gruppo Bancario a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti.

La Banca Capogruppo, con il presente Regolamento, formalizza i presupposti, gli obiettivi e i contenuti delle soluzioni adottate in materia di Soggetti Collegati in modo da perseguire obiettivi di integrità e imparzialità del processo decisionale, rispetto degli interessi della generalità degli azionisti e dei creditori, efficiente funzionamento degli organi societari e dell'operatività propria e dell'intero Gruppo Bancario.

In tale ottica si identificano come "**parti correlate**" gli esponenti aziendali, il partecipante e le società o le imprese (queste ultime anche costituite in forma non societaria) su cui la Banca Capogruppo o altra società del Gruppo Bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole.

Una parte correlata ed i **soggetti** ad essa **connessi** costituiscono il perimetro dei "Soggetti Collegati" cui si applicano le prescrizioni procedurali di cui al presente Regolamento.

Parti correlate e soggetti connessi sono specificatamente individuati dalle disposizioni di vigilanza di Banca d'Italia (circolare n. 263/2006 di Banca d'Italia e successive integrazioni e modificazioni - Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le Banche; titolo V - Capitolo 5, di seguito "**Circolare 263**").

La Banca d'Italia pone una serie di presidi ai rischi del Gruppo Bancario e delle singole componenti dello stesso nei confronti di "parti correlate e soggetti connessi" individuando:

- **Limiti prudenziali (di seguito "Limiti regolamentari")** per le attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati, differenziati in funzione delle diverse fattispecie dei soggetti stessi. In considerazione dei maggiori rischi inerenti ai conflitti di interesse nelle relazioni banca-industria, sono previsti limiti più stringenti per le attività di rischio nei confronti di parti correlate qualificabili come "non finanziarie";
- **specifiche procedure pre-deliberative e deliberative** che integrano i limiti regolamentari al fine di preservare la corretta allocazione delle risorse.

Il sistema di controlli interni assicura l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni del Gruppo Bancario, nell'interesse della sana e prudente gestione.

Il presente Regolamento stabilisce per l'intero Gruppo Bancario, con riferimento ai rapporti con le proprie parti correlate e soggetti connessi, tra l'altro:

- i criteri per identificare le parti correlate e i soggetti connessi (cfr. capitoli 6 e 7 e allegato 1 al presente Regolamento);
- le operazioni con Soggetti Collegati alle quali si applicano le disposizioni operative che prevedono il ruolo attivo dell'Amministratore Indipendente;
- le procedure di istruttoria, proposta e deliberazione delle operazioni con parti correlate e soggetti connessi (cfr. capitolo 10);
- gli adempimenti informativi successivi nei confronti degli organi sociali della Banca Capogruppo aventi ad oggetto dette operazioni (cfr. capitolo 12).

I contenuti del presente Regolamento e ogni relativa modifica sono resi pubblici sul sito Internet della Banca Capogruppo.

2. ADOZIONE E REVISIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

La Banca Capogruppo definisce, mediante il presente Regolamento, le procedure che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con Soggetti Collegati del Gruppo Bancario.

Il Regolamento viene approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca Capogruppo, previo parere favorevole dell'Amministratore Indipendente e del Collegio Sindacale, nonché del Comitato Rischi e del Comitato di Direzione della Banca Capogruppo.

I Consigli di Amministrazione delle singole società del Gruppo Bancario diverse dalla Banca Capogruppo sono tenuti a adottare il presente Regolamento.

Il presente Regolamento, con la stessa procedura prevista per la sua adozione, è sottoposto a revisione con periodicità almeno triennale, ovvero al verificarsi di circostanze rilevanti che ne richiedano una modifica e/o integrazione.

Al fine di realizzare un sistema generale di corretta gestione delle relazioni con Soggetti Collegati, la Banca Capogruppo fornisce altresì indirizzi, direttive ed adeguati supporti informativi alle società del Gruppo Bancario per l'identificazione e la gestione delle operazioni con controparti identificabili come Soggetti Collegati.

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La disciplina delle operazioni con parti correlate e soggetti connessi applicabile al Gruppo Bancario si articola in regole che investono la fase istruttoria e deliberativa delle operazioni, gli adempimenti informativi agli organi sociali e i controlli interni.

Come detto, la principale normativa di riferimento è contenuta nella **Circolare 263**, Titolo V Capitolo 5. Tale normativa realizza una riforma del sistema di governo dei potenziali conflitti di interessi nelle relazioni con parti correlate e soggetti connessi principalmente attraverso la valorizzazione del ruolo degli amministratori indipendenti. La normativa stabilisce limiti più restrittivi in materia di limiti di rischio con parti correlate e soggetti connessi.

Detta normativa si inserisce in un più ampio contesto atto a disciplinare il panorama degli interessi (anche in conflitto). Occorre pertanto tenere conto, a titolo esemplificativo, della disciplina concernente le operazioni con i c.d. esponenti del Gruppo Bancario e/o con società da questi controllate, presso cui questi ricoprono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e società controllanti/controlate da queste ultime (art. 136 del d.lgs. n. 385/93 – T.U.B., Testo Unico Bancario) per le cui caratteristiche si rimanda alla specifica normativa interna in vigore presso le singole componenti del Gruppo Bancario.

Restano ovviamente ferme le disposizioni di diritto societario che presidiano gli interessi (anche in conflitto) relative a particolari fattispecie, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la norma dedicata agli interessi degli amministratori (art. 2391 del codice civile), le norme in materia di "direzione e coordinamento" (artt. 2497 e seguenti del codice civile) e la norma relativa agli azionisti in conflitto di interessi (art. 2373 del codice civile).

4. PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA DISCIPLINA

Le disposizioni di vigilanza definiscono le parti correlate e i relativi soggetti connessi nei confronti dei quali vengono posti in essere (si veda, per le relative definizioni, il successivo capitolo 6 e l'allegato 1 al presente Regolamento):

- **nuovi limiti di esposizione di rischio della Banca Capogruppo** nel rispetto comunque di un più generale limite a livello consolidato di Gruppo Bancario;
- **modalità specifiche di istruttoria, delibera, reporting e controllo** delle operazioni con Soggetti Collegati. Ai fini delle deleghe di poteri deliberativi si considera l'esposizione cumulata nei confronti del gruppo economico cui la parte correlata e il soggetto connesso appartiene.

5. LIMITI DI RISCHIO NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI

Identificata una parte correlata e relativi soggetti connessi (per le definizioni, si veda il successivo capitolo 6 al presente Regolamento e l'allegato n. 1 allo stesso), la Banca Capogruppo e le singole società facenti parte del Gruppo Bancario devono rispettare la soglia di attenzione massima consolidata di rischio sulle attività verso Soggetti Collegati stabilita sulla base del livello di propensione al rischio coerente con le caratteristiche organizzative del Gruppo Bancario (cfr. paragrafo 5.1) nonché - al fine di mantenere il rispetto dei limiti regolamentari del Gruppo Bancario a livello consolidato posto dalle disposizioni di vigilanza di Banca d'Italia (cfr. paragrafo 5.2) - i limiti di rischio interni che sono stati fissati in ottica prudenziale in modo proporzionato all'effettiva

rilevanza dei potenziali conflitti di interesse per le cui quantificazioni e caratteristiche di dettaglio si rimanda al paragrafo 5.3).

Il rispetto dei limiti delle attività di rischio creditizio verso parti correlate e soggetti connessi deve essere assicurato in via continuativa indipendentemente dalle modalità pre-deliberative e deliberative applicate. In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell'esercizio, con uno stesso soggetto collegato, viene cumulato il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza.

Viene pertanto assicurato a tal fine il monitoraggio in via continuativa delle operazioni di volta in volta valutate al fine di rispettare le procedure pre-deliberative e deliberative successivamente illustrate.

5.1 SOGLIA DI ATTENZIONE MASSIMA CONSOLIDATA VERSO SOGGETTI COLLEGATI

In termini di tolleranza al rischio la Banca Capogruppo, in relazione alle caratteristiche operative del Gruppo Bancario ed alla propria visione strategica, ritiene necessario fissare una soglia di attenzione massima consolidata sulle attività verso Soggetti Collegati (ovvero relativo alla totalità delle esposizioni verso la totalità dei Soggetti Collegati) pari al 25% del patrimonio di vigilanza consolidato del Gruppo Bancario.

5.2 LIMITI REGOLAMENTARI

L'assunzione di attività di rischio creditizio nei confronti dei Soggetti Collegati deve essere contenuta a livello di **Gruppo Bancario** entro i limiti consolidati riportati nella Tabella A che segue, riferiti al patrimonio di vigilanza consolidato del Gruppo Bancario.

Nel rispetto dei limiti consolidati, la **Banca Capogruppo** può assumere attività di rischio creditizio nei confronti di ciascun soggetto collegato (ossia l'insieme costituito dalla parte correlata e da tutti i soggetti ad essa connessi) - indipendentemente dalla natura finanziaria o non finanziaria della parte correlata - entro il limite del 20% del patrimonio di vigilanza individuale.

Nel caso in cui tra il Gruppo Bancario e una parte correlata e relativi soggetti connessi intercorra una pluralità di rapporti comportanti l'applicazione di limiti regolamentari diversi, si applica il limite inferiore.

Tabella A

	<i>Esponenti aziendali</i>	<i>Partecipanti di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole</i>	<i>Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti</i>	<i>Soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole</i>
Limiti consolidati	5%	Parti correlate non finanziarie		
		5%	7,50%	15%
		Altre parti correlate		
		7,50%	10%	20%
Limite individuale	20%			

5.3 LIMITI INTERNI

5.3.1 Limiti interni individuali applicati agli intermediari finanziari appartenenti al Gruppo Bancario

In via prudenziale e nel rispetto dei limiti consolidati, la Banca Capogruppo richiede agli intermediari finanziari appartenenti al Gruppo Bancario di applicare un limite interno individuale sulle attività di rischio nei confronti di ciascun soggetto collegato (ossia l'insieme costituito dalla parte correlata e da tutti i soggetti ad essa connessi) (indipendentemente dalla natura finanziaria o non finanziaria della parte correlata) pari al 20% calcolato sul patrimonio di vigilanza individuale per le società regolamentate ai sensi del previgente art. 107 T.U.B., o sul patrimonio netto per le restanti società regolamentate ai sensi del previgente art. 106 T.U.B.

Per il calcolo del limite individuale ciascun intermediario finanziario considera le proprie attività di rischio verso ciascuno dei Soggetti Collegati individuati a livello di Gruppo Bancario.

5.3.2 Limite interno consolidato nei confronti degli "esponenti aziendali" e del "personale più rilevante"

In via prudenziale e nel rispetto dei limiti regolamentari consolidati, l'assunzione di attività di rischio creditizio nei confronti degli "esponenti aziendali" e nei confronti del "personale più rilevante" (ossia l'insieme costituito da ciascun esponente aziendale o soggetto appartenente al personale più rilevante e da tutti i soggetti ad esso connessi) deve essere contenuta entro un limite massimo interno pari ad Euro 1.000.000 (unmilione).

5.4 MODALITA' DI CALCOLO DEI LIMITI

Ai fini della presente normativa, le attività di rischio creditizio sono ponderate secondo fattori che tengono conto del rischio connesso alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito.

Si applicano i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti nell'ambito della disciplina di vigilanza prudenziale sulla concentrazione dei rischi¹.

Non sono incluse nelle attività di rischio creditizio:

- le partecipazioni e le altre attività dedotte dal patrimonio di vigilanza;
- le esposizioni temporanee connesse alla prestazione di servizi di trasferimento fondi e di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari, nei casi e alle condizioni previsti dalla disciplina della concentrazione dei rischi;
- le attività di rischio connesse con operazioni tra società appartenenti al medesimo Gruppo Bancario.

6. DEFINIZIONE DEI SOGGETTI COLLEGATI

In base alla definizione contenuta nella **Circolare 263**, Titolo V Capitolo 5 riportate in allegato 1 al presente Regolamento, sono operazioni con parti correlate e soggetti connessi del Gruppo Bancario quelle effettuate dalla Banca Capogruppo o da una società del Gruppo Bancario con un soggetto che²:

- a) è un esponente aziendale della Banca Capogruppo o di altra società appartenente al Gruppo Bancario;
- b) è il partecipante della Banca Capogruppo (ovvero il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli artt. 19 e ss. del T.U.B.);
- c) è una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la Banca Capogruppo o una società del Gruppo Bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole;

¹ Le garanzie personali e finanziarie (nei limiti e alle condizioni in cui sono ammesse) consentono di applicare il principio di sostituzione, ossia di imputare l'esposizione al fornitore di protezione anziché al debitore principale collegato. Affinché il principio di sostituzione possa produrre l'effetto di ridurre l'esposizione verso un determinato insieme di Soggetti Collegati occorre che il fornitore di protezione (garante) non sia direttamente o indirettamente riconducibile al novero dei Soggetti Collegati in questione.

² In base alle disposizioni di vigilanza rientra nella definizione di parte correlata anche il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri. La fattispecie in argomento non trova applicazione nei confronti del Gruppo Bancario.

- d) è una società o un'impresa costituita anche in forma non societaria controllata da uno dei soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) o c);
- e) è un soggetto che controlla il partecipante della Banca Capogruppo o un'entità sottoposta a comune controllo con il partecipante medesimo;
- f) è uno stretto familiare del soggetto di cui alla precedente lettera a);
- g) è una società o un'impresa controllata dal soggetto di cui alla precedente lettera f).

Nell'allegato 1 al presente Regolamento sono riportate, tra l'altro, le specifiche definizioni funzionali alla qualificazione di una persona fisica o giuridica come parte correlata o soggetto connesso, cui si rinvia per ogni dettaglio.

Pur non rientrando nella definizione di "parti correlate e soggetti connessi", rileva, ai fini del presente Regolamento, il cd. "personale più rilevante" ai sensi delle disposizioni sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione, in quanto composto da soggetti la cui attività professionale ha o può avere un impatto sul profilo di rischio del Gruppo Bancario. Detti soggetti sono tenuti a dichiarare situazioni di interesse nelle operazioni che, laddove sussistenti, comporteranno l'attribuzione delle competenze gestionali del rapporto ai livelli gerarchici superiori.

Detti soggetti, allo stato, sono:

- Direttore Generale della Banca Capogruppo;
- i responsabili delle principali funzioni di controllo interno della Banca Capogruppo: Responsabile Compliance e Antiriciclaggio, Responsabile Internal Audit, Dirigente Preposto alla redazione del Bilancio e delle scritture contabili, Responsabile Risk-Enterprise Risk Management;
- Chief Commercial Officer, Chief Risk Officer, Chief Financial Officer della Banca Capogruppo.

Le parti correlate e i soggetti connessi della Banca Capogruppo o di altra società del Gruppo Bancario sono parti correlate e soggetti connessi dell'intero Gruppo Bancario e sono considerati unitariamente rilevanti ai fini del presente Regolamento e delle disposizioni di vigilanza di Banca d'Italia.

7. IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COLLEGATI

Nell'ambito della propria operatività, ogni funzione organizzativa delle singole società del Gruppo Bancario – ivi compresa la Banca Capogruppo – è tenuta a verificare tempestivamente e in via preliminare se le operazioni di cui sta curando la valutazione siano qualificabili come operazioni con parti correlate e/o soggetti connessi³.

³ Si ricorda che tali controlli vanno ad affioncarsi a quelli relativi alla identificazione delle operazioni comportanti l'assunzione di obbligazioni con i c.d. esponenti del Gruppo Bancario (art. 136 del d.lgs. n. 385/93), per le quali sono richiesti specifici adempimenti di cui alla vigente normativa presso le singole componenti del Gruppo Bancario.

I soggetti qualificabili come parti correlate e/o soggetti connessi ai sensi della presente disciplina cooperano con la Banca Capogruppo e le altre società del Gruppo Bancario con cui intrattengono o vanno ad intrattenere rapporti al fine di consentire un censimento corretto e completo.

È dovere delle parti correlate comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui siano a conoscenza che possano comportare modifiche del perimetro dei Soggetti Collegati.

La Banca Capogruppo pone in essere soluzioni idonee ad acquisire le necessarie informazioni, a rendere edotta la clientela dei propri doveri e ad avvisare la stessa circa i possibili profili di responsabilità.

Considerando il sussistere di una piena coincidenza delle parti correlate e dei soggetti connessi della Banca Capogruppo con quelli delle altre società facenti parte del Gruppo Bancario, viene realizzata e censita un'unica e unitaria identificazione dei Soggetti Collegati realizzata, tra l'altro, sulla base delle dichiarazioni ricevute dagli esponenti aziendali.

Per ciò che concerne le informazioni rilevanti inerenti i Soggetti Collegati del Gruppo Bancario, le stesse vengono raccolte ed aggiornate nel database contenente l'elenco in argomento.

Le funzioni tenute alla valutazione della sussistenza di un soggetto collegato quale controparte di una operazione, prima dell'assunzione di nuovo rischio o di delibera di rinnovo/mantenimento dello stesso o di altra variazione, si accertano del rispetto in via continuativa della soglia di attenzione massima, dei limiti regolamentari e di limiti interni stabiliti sia a livello individuale che a livello consolidato.

8. OPERAZIONI CON I SOGGETTI COLLEGATI

Per operazione con un soggetto collegato si intende qualunque transazione che comporti assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione.

Non si considerano operazioni con Soggetti Collegati (e, di conseguenza, non trovano applicazione nei confronti delle stesse le previsioni di cui al presente Regolamento):

- quelle effettuate tra società del Gruppo Bancario, in quanto tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario;
- i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione;
- le operazioni di trasferimento tra le società del Gruppo Bancario di fondi o di *collateral* poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
- le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla Banca Capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo Bancario.

Le definizioni sopra riportate devono essere applicate tenendo conto delle indicazioni interpretative emanate dalla Banca d'Italia di cui all'allegato 1 al presente Regolamento. L'operatività ed i controlli nello svolgimento di tale attività devono essere effettuati con riferimento a quanto riportato nei successivi paragrafi.

Le diverse categorie di operazioni per la gestione dei rapporti con i Soggetti Collegati del Gruppo Bancario sono definite nei termini seguenti:

8.1 OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI ALLE QUALI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI OPERATIVE CHE PREVEDONO IL RUOLO ATTIVO DELL'AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

Richiedono il ricorso al parere dell'Amministratore Indipendente le:

- **"operazioni di competenza assembleare";**
- **"operazioni che rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione della Banca Capogruppo"** ai sensi dell'art. 24 dello Statuto della stessa;
- **"operazioni di maggiore rilevanza"**: operazioni identificate secondo i criteri di rilevanza stabiliti dalle disposizioni di vigilanza di Banca d'Italia di cui all'allegato 1 al presente Regolamento.

In considerazione di profili di rischio di natura quantitativa e qualitativa, il Consiglio di Amministrazione della Banca Capogruppo prevede l'applicazione di una soglia limite per detta tipologia di operazioni pari o superiore a Euro 2.500.000-duemilionicinquecentomila, più restrittiva rispetto a quella regolamentari (pari al 5% del patrimonio di vigilanza consolidato).

In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell'esercizio, con uno stesso Soggetto Collegato, viene cumulato il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza.

- **"operazioni di minore rilevanza-non ordinarie e/o non a condizioni di mercato"**: operazioni diverse da quelle di maggiore rilevanza, ossia inferiori alla soglia limite pari a Euro 2.500.000-duemilionicinquecentomila, che non presentano le caratteristiche proprie delle operazioni ordinarie e/o condizioni di mercato o *standard*, ovvero aventi le caratteristiche individuate nel successivo paragrafo 8.2.1.

8.2 OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI ALLE QUALI NON SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI OPERATIVE CHE PREVEDONO IL RUOLO ATTIVO DELL'AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

Non richiedono il ricorso all'Amministratore Indipendente le operazioni con Soggetti Collegati di **"minore rilevanza-ordinarie ed a condizioni di mercato"**, ossia inferiori alla soglia limite di Euro 2.500.000-duemilionicinquecentomila, che presentano le caratteristiche proprie delle operazioni ordinarie e a condizioni di mercato o *standard*, ovvero aventi le caratteristiche individuate nel successivo paragrafo 8.2.1.

Non sono previsti, per la fase di istruttoria o di pre-approvazione, specifici obblighi procedurali. Conseguentemente tali operazioni sono gestite alla stregua delle altre operazioni poste in essere con soggetti non identificati come Soggetti Collegati.

In ogni caso, le delibere e le approvazioni di tale tipologia di operazioni:

- contengono adeguata informativa in merito al carattere "ordinario" e "a condizioni di mercato",
- sono inoltre oggetto di flusso informativo idoneo a consentire un adeguato monitoraggio anche da parte dell'Amministratore Indipendente, ai fini di eventuali interventi correttivi.

8.2.1 "Operazioni ordinarie" e "condizioni di mercato o *standard*"

Per "operazione ordinaria" si intende l'operazione con Soggetti Collegati, non di maggiore rilevanza, rientrante nell'ordinaria operatività della Banca Capogruppo, o di una società del Gruppo Bancario, e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*.

Nel definire le operazioni della specie, la Banca Capogruppo richiede che si tenga conto almeno dei seguenti elementi:

- riconducibilità all'attività ordinaria,
- oggettività delle condizioni,
- semplicità dello schema economico-contrattuale,
- contenuta rilevanza quantitativa, operazioni di importo inferiore a quello delle operazioni definite di "maggiore rilevanza",
- tipologia di controparte.

Qualora non sia agevolmente riscontrabile l'equivalenza a condizioni di mercato o *standard* per soggetti non collegati, è necessario adottare le cautele istruttorie, deliberative, di controllo e informative stabilite per le operazioni a condizioni diverse da quelle di mercato: in questo caso, pur operandosi nell'ambito di condizioni di reciproca convenienza per i contraenti, devono essere motivate le condizioni applicate e le ragioni della loro convenienza e correttezza, tenuto conto del complesso delle circostanze, delle caratteristiche peculiari dell'operazione e dell'interesse della società.

Vengono di seguito riportate le caratteristiche generali che portano a definire le operazioni "ordinarie" concluse a "condizioni di mercato o *standard*".

Operazione ordinaria

Sono da considerarsi "operazioni ordinarie" quelle che rientrano:

- nell'**attività operativa** e/o nell'**attività finanziaria**,
- che siano svolte nell'**ordinario esercizio**.

Attività operativa

L'elemento principale per qualificare un'operazione come ordinaria è rappresentato dal concetto di attività operativa, col quale si intende l'insieme:

- a) delle principali attività che generano ricavi per la società che compie l'operazione;
- b) di tutte le altre attività di gestione che non siano classificabili come di "investimento" o "finanziarie".

La nozione di attività operativa comprende sia le operazioni che rientrano nelle attività sia quelle che contribuiscono a generare le componenti principali dell'operatività corrente.

Il secondo elemento utile per la definizione di "operazione ordinaria" è rappresentato dall'attività finanziaria connessa all'attività operativa. Per la Banca Capogruppo e le società del Gruppo Bancario l'operatività finanziaria nelle sue diverse fattispecie rientra nel *core business* ed è pertanto da classificare, a tutti gli effetti, come attività operativa.

Nel valutare se un'operazione possa qualificarsi come "operazione ordinaria" si deve avere riguardo all'attività svolta dalla Banca Capogruppo o dalla singola società del Gruppo Bancario che compie l'operazione.

In termini generali, rientrano nell'attività operativa del Gruppo Bancario:

- l'esercizio del credito in qualsiasi forma, ivi incluso il rilascio e l'acquisizione di garanzie;
- la raccolta sotto qualsiasi forma;
- emissione/acquisti di azioni proprie e altri strumenti patrimoniali;
- l'acquisto e la vendita di strumenti finanziari e partecipativi;
- servizi di investimento;
- attività di tesoreria;
- acquisizioni e trasferimenti di immobilizzazioni materiali e immateriali;
- la vendita di prodotti e prestazione di servizi finanziari, quali:
 - incassi e pagamenti
 - gestione di conti correnti
 - compravendita di valute
 - distribuzione di prodotti assicurativi
- i costi operativi di struttura (inclusi pagamenti a fornitori per beni e servizi).

Per contro, si ritiene che non rientrino nell'attività operativa:

- sottoscrizione e trasferimenti di strumenti partecipativi;
- acquisizioni e trasferimenti di immobilizzazioni materiali e immateriali;
- emissione/acquisti di azioni proprie e altri strumenti di patrimonio di vigilanza.

Ordinario esercizio

Le operazioni sono definite "ordinarie" se rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa.

Al fine di valutare questo ulteriore criterio, devono essere presi in considerazione i seguenti elementi:

1. **oggetto dell'operazione.** L'estraneità dell'oggetto dell'operazione all'attività tipicamente svolta dal Gruppo Bancario costituisce un indice di anomalia che può indicarne la non ordinarietà;
2. **ricorrenza del tipo di operazione nell'ambito dell'attività.** La ripetizione regolare di un'operazione rappresenta un indice significativo della sua appartenenza all'attività ordinaria, in assenza di altri indici di segno contrario;
3. **dimensione dell'operazione.** Ciò che rileva è che l'operazione non abbia dimensioni significativamente superiori a quelle che solitamente caratterizzano analoghe operazioni effettuate dalle società del Gruppo Bancario;
4. **termini e condizioni contrattuali,** anche con riguardo alle caratteristiche del corrispettivo. Non rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa le operazioni per le quali sia previsto un corrispettivo non monetario, anche se oggetto di perizie da parte di terzi;
5. **natura della controparte.** Non rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa quelle operazioni effettuate con una controparte che presenta caratteristiche anomale rispetto al tipo di operazione compiuta;
6. **situazioni di anomalia nell'andamento del rapporto.** In particolare si considerano non ordinarie operazioni di importo non esiguo su crediti problematici.

Condizioni di mercato o standard

Per condizioni di mercato o *standard* devono intendersi:

- condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di soggetti non collegati per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio;
- condizioni standardizzate applicate alle operazioni e servizi resi al "personale più rilevante" o a loro familiari, se sono previste dalla normativa aziendale per la generalità dei dipendenti della società e dei loro familiari;
- condizioni basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui il Gruppo Bancario sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo;
- semplicità dello schema economico-contrattuale;
- contenuta rilevanza quantitativa, cioè operazioni al di sotto della soglia quantitativa stabilita per le operazioni di "maggiore rilevanza".

8.3 OPERAZIONI DI IMPORTO ESIGUO PER LE QUALI È PREVISTA L'ESENZIONE COMPLETA DAGLI OBBLIGHI PROCEDURALI

Il Consiglio di Amministrazione della Banca Capogruppo stabilisce di qualificare una operazione di importo "esiguo" esclusivamente in relazione alle operazioni senza assunzione di attività di rischio creditizio.

Non sono previsti, per la fase di pre-approvazione, specifici obblighi procedurali. Conseguentemente tali operazioni sono gestite alla stregua delle altre operazioni poste in essere con soggetti non identificati come Soggetti Collegati.

In ogni caso, le delibere e le approvazioni di tale tipologia di operazioni:

- contengono adeguata informativa in merito alla qualifica di operazione di importo "esiguo",
- sono inoltre oggetto di flusso informativo idoneo a consentire un adeguato monitoraggio anche da parte dell'Amministratore Indipendente, ai fini di eventuali interventi correttivi.

Una operazione senza assunzione di attività di rischio creditizio viene qualificata come "esigua" se il controvalore è inferiore ad Euro 250.000 (duecentocinquantamila).

9. CARATTERISTICHE E RUOLO DELL' AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

Per preservare l'integrità dei processi decisionali nelle operazioni con Soggetti Collegati, le disposizioni di vigilanza di Banca d'Italia attribuiscono un ruolo rilevante agli amministratori indipendenti, richiedendone il coinvolgimento nella fase pre-deliberativa nonché l'espressione di un parere motivato in sede di delibera.

È anche valorizzato il ruolo dell'organo con funzione di controllo rappresentato dal Collegio Sindacale.

In base al dettato statutario della Banca (composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione) i membri del Consiglio di Amministrazione devono avere i requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. In particolare, (i) almeno un membro in caso di Consiglio di Amministrazione composto fino a sette consiglieri e (ii) almeno due membri in caso di Consiglio di Amministrazione composto da oltre sette consiglieri, devono possedere i requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 2399 del codice civile.

Allo stato, il Consiglio di Amministrazione della Banca Capogruppo vede la presenza di un solo amministratore indipendente, nominato dall'Assemblea dei Soci del 23 maggio 2012 (l'"Amministratore Indipendente").

Il presente Regolamento attribuisce un ruolo rilevante all'**Amministratore Indipendente** in ordine ai processi decisionali nelle operazioni con Soggetti Collegati, coinvolto nella fase pre-deliberativa e chiamato ad esprimersi con un parere motivato in sede di delibera.

Anche al fine di evitare possibili elusioni della normativa attraverso operazioni con Soggetti Collegati compiute dalle componenti non bancarie del Gruppo Bancario, in considerazione del fatto che nelle società del Gruppo Bancario diverse dalla Banca Capogruppo non si ha la presenza nel

Consiglio di Amministrazione di amministratori indipendenti, la Banca Capogruppo, attraverso il presente Regolamento, sancisce che le operazioni tra queste e Soggetti Collegati vengano sottoposte in via preventiva alla Banca Capogruppo la quale, sulla base dei criteri oggettivi sopra stabiliti e di considerazioni ulteriori inerenti il caso di specie, valuta a sua volta il coinvolgimento o meno dell'Amministratore Indipendente della Banca Capogruppo stessa.

L'Amministratore Indipendente presente nel Consiglio di Amministrazione della Banca Capogruppo viene quindi a rivestire un ruolo chiave con riferimento alla valutazione delle operazioni con Soggetti Collegati per l'intero Gruppo Bancario. I pareri dell'Amministratore Indipendente e del Collegio Sindacale della Banca Capogruppo (quest'ultimo quando previsto) devono essere motivati, formalizzati e supportati da idonea documentazione a corredo delle verifiche e delle osservazioni formulate.

Per assicurare all'Amministratore Indipendente una approfondita conoscenza delle operazioni con Soggetti Collegati, le procedure di seguito descritte prevedono che venga fornita, con congruo anticipo, completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera (controparte, tipo di operazione, condizioni, convenienza per la società, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti etc.). L'Amministratore Indipendente è tenuto a rappresentare le lacune o le inadeguatezze riscontrate nella fase pre-deliberativa all'organo competente a deliberare.

L'Amministratore Indipendente deve essere coinvolto nella fase delle trattative e in quella dell'istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo: egli ha la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni all'organo deliberante e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative e dell'istruttoria.

L'attribuzione di specifici compiti all'Amministratore Indipendente nelle procedure relative alle operazioni con Soggetti Collegati non incide comunque sui poteri e sulle responsabilità che l'ordinamento assegna in via collegiale al Consiglio di Amministrazione della Banca Capogruppo e delle singole società facenti parte del Gruppo Bancario.

Le modalità organizzative per tale tipologia di operazioni sono volte a conferire efficacia ed efficienza all'attività di monitoraggio e controllo sulle operazioni in esame ma non esimono tutti gli altri Amministratori dall'esercizio di compiti e poteri che possono contribuire al perseguimento delle finalità sottese alla presente disciplina.

Restano, inoltre, fermi i compiti e doveri stabiliti in via generale dall'ordinamento civilistico e bancario per il Collegio Sindacale come organo con funzione di controllo, quale, in particolare, l'obbligo di segnalare senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti di cui lo stesso venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire una irregolarità nella gestione della Banca Capogruppo o delle società del Gruppo Bancario o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria (cfr. art. 52 del Testo Unico Bancario).

Il parere, favorevole o non favorevole dell'Amministratore Indipendente e, quando previsto, del Collegio Sindacale, non è vincolante per il competente organo deliberante.

Gli Amministratori Indipendenti non sono considerati "parte correlata" quando sono diversi dalla controparte di una determinata operazione.

L'Amministratore Indipendente, nel caso di operazioni con Soggetti Collegati alle quali si applicano le disposizioni operative che prevedono il suo ruolo attivo, è sempre tenuto a rilasciare un parere preventivo rispetto alla delibera e motivato:

- sull'interesse della Banca Capogruppo e delle società del Gruppo Bancario al compimento dell'operazione;
- sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

All'Amministratore Indipendente viene inoltre riconosciuta la facoltà di farsi assistere, a spese della Banca Capogruppo, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. La Banca Capogruppo, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, fissa un limite all'ammontare complessivo annuo di tali spese in Euro 120.000 (centoventimila) con decorrenza dall'1 gennaio 2013.

Il parere è favorevole quando:

- manifesta integrale condivisione dell'operazione;
- pur in presenza di alcuni elementi di dissenso, fornisce l'indicazione delle ragioni per le quali si ritiene che tali elementi non inficino il complessivo giudizio sull'interesse del Gruppo Bancario al compimento dell'operazione nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- le indicazioni a cui è subordinata la conclusione o l'esecuzione dell'operazione siano effettivamente rispettate: in tal caso l'evidenza del rispetto delle indicazioni è fornita nell'informativa sull'esecuzione delle operazioni da rendere al Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo capitolo 12.

Come detto, l'Amministratore Indipendente deve essere messo in grado di partecipare alle fasi delle trattative e dell'istruttoria delle operazioni presentate dalla Banca Capogruppo o dalle società del Gruppo Bancario con Soggetti Collegati, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo. Allo stesso è assicurata la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni al competente organo deliberante e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative e dell'istruttoria/valutazione.

In caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati da parte dell'Amministratore Indipendente, deve essere richiesto parere al Collegio Sindacale della Banca Capogruppo a cui va resa congrua informativa nei tempi e nei contenuti dell'operazione. Per le operazioni delle società del Gruppo Bancario diverse dalla Banca Capogruppo, sarà data adeguata e tempestiva informativa ai rispettivi Collegi Sindacali.

Le operazioni egualmente perfezionate nonostante pareri negativi o formulazione di rilievi da parte dell'Amministratore Indipendente o del Collegio Sindacale devono essere portate a conoscenza dell'Assemblea dei soci della Banca Capogruppo con cadenza almeno annuale.

L'Amministratore Indipendente che abbia un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione è tenuto a darne notizia agli altri Amministratori, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

10. FASE PRE-DELIBERATIVA E DELIBERATIVA DI OPERAZIONE CON I SOGGETTI COLLEGATI

10.1 PREMESSA

La predisposizione dell'istruttoria/valutazione e l'*iter* di approvazione delle operazioni con Soggetti Collegati richiede il rispetto di esigenze di correttezza formale e sostanziale richiamate nel presente Regolamento.

Così come per tutte le altre proposte caratterizzate dall'assunzione di un rischio, anche per le operazioni con Soggetti Collegati devono essere dettagliatamente esaminate, in fase di trattativa e di istruttoria/valutazione, le caratteristiche e le condizioni, nonché gli effetti dell'operazione per il Gruppo Bancario dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario: devono pertanto essere valutate le motivazioni e gli interessi dell'operazione, la sua convenienza e la correttezza sostanziale delle condizioni rispetto a quelle usualmente applicate sul mercato.

In funzione di operazioni con parti correlate e soggetti connessi sono stati messi a punto due differenti *iter* operativi in funzione della natura del rischio in esame:

- operazioni con assunzione di attività di rischio creditizio;
- operazioni senza assunzione di attività di rischio creditizio.

10.2 OPERAZIONI CON ASSUNZIONE DI ATTIVITA' DI RISCHIO CREDITIZIO

Rientrano in tale categoria tutte le operazioni con Soggetti Collegati connesse alla concessione di un nuovo affidamento o di assunzione/cessione di partecipazioni e di variazione e modifiche delle condizioni e termini applicati originariamente ad operazioni già in essere nel Gruppo Bancario.

Si precisa che - al fine di assicurare l'integrità e la trasparenza delle decisioni assunte - la gestione delle operazioni con assunzione di attività di rischio con "esponenti" e "personale più rilevante", ad eccezione di quelle relative ai mutui al personale dipendente, purché aventi condizioni conformi al Regolamento approvato per tale tipologia di interventi, sono sempre considerate "non ordinarie" e pertanto seguono le disposizioni procedurali descritte nel presente paragrafo 10.2 che prevedono il ricorso all'Amministratore Indipendente e, se del caso, al Collegio Sindacale.

Una sintesi della gestione delle operazioni con assunzione di attività di rischio creditizio è riportata nell'allegato 2 al presente Regolamento.

10.2.1 Fase di pre-istruttoria: identificazione Soggetti Collegati e prima verifica del rispetto dei limiti delle attività di rischio creditizio verso gli stessi

In fase di *origination* di una **nuova operazione** deve essere effettuato un primo *screening* in merito alla natura della controparte, definendone la sua appartenenza o meno ai Soggetti Collegati.

Compete alle funzioni di **Commercial** della Banca Capogruppo o delle società del Gruppo Bancario (in caso di mutui al personale dipendente alla funzione **Risorse Umane** della Banca Capogruppo) e alle funzioni **Equity Investment** e **Finance-Tesoreria** della Banca Capogruppo verificare il sussistere dello "status" di soggetto collegato che allo stato si ottiene ricorrendo alle seguenti informazioni:

- verificare negli elenchi dei Soggetti Collegati (di seguito, "Database Soggetti Collegati") la sussistenza della controparte;
- se il nominativo non è presente nel database e la funzione proponente è in possesso di informazioni aggiornate che farebbero rientrare tale nominativo tra i Soggetti Collegati, segnalare il nominativo alla funzione **Affari Legali, Regolamentari e Societari** della Capogruppo che procederà alle necessarie verifiche e, se del caso, provvederà ad eseguire quanto necessario ai fini dell'aggiornamento del database Soggetti Collegati.

Si ricorda che tali controlli vanno ad affiancarsi a quelli relativi alla identificazione delle operazioni comportanti l'assunzione di obbligazioni con i c.d. esponenti del Gruppo Bancario (art. 136 del d.lgs. n. 385/93), per le quali sono richiesti specifici adempimenti di cui alla vigente normativa presso le singole componenti del Gruppo Bancario. Si sottolinea peraltro che i soggetti rilevanti ai fini dell'art. 136 del d.lgs. n. 385/93 (nonché ai fini dello IAS 24) potrebbero rientrare nella definizione di Soggetti Collegati.

Le funzioni sopra evidenziate tenute alla valutazione della sussistenza di un soggetto collegato quale controparte di un'operazione devono altresì procedere con l'attivazione delle risorse incaricate dal **Chief Risk Officer** della Capogruppo chiamate a coordinare in via accentrata per tutto il Gruppo Bancario la gestione delle operazioni con assunzione di rischio creditizio con Soggetti Collegati (di seguito, "**Risk Soggetti Collegati**") fornendo alla stesse le informazioni relative al controvalore dell'operazione.

Risk Soggetti Collegati verifica tempestivamente il rispetto dei limiti a livello individuale e di livello consolidato così come definiti al capitolo 5 del presente Regolamento. A tal fine verifica, usufruendo delle informazioni e delle funzionalità presenti nell'applicativo dedicato alla gestione dei Soggetti Collegati (di seguito, "Applicativo Soggetti Collegati") che l'esposizione della società del Gruppo Bancario e l'esposizione complessiva del Gruppo Bancario rispettino i limiti fissati, comunicando il via libera all'operazione alla funzione di *origination* interessata.

Il risultato delle analisi deve essere formalizzato ed allegato alla proposta di delibera di cui diventa parte integrante (e portato in tal modo a conoscenza della funzione **Risk** della Banca Capogruppo o della singola società del Gruppo Bancario che si occupa dell'istruttoria).

10.2.2 Fase di pre-istruttoria: verifica dell'identificazione dei Soggetti Collegati ed avvio dell'attività di qualifica delle operazioni

Per competenza, le funzioni:

- **Risk-Underwriting** della Banca Capogruppo e delle altre società del Gruppo Bancario per le nuove operazioni;
- **Risk-Portfolio Management** della Banca Capogruppo e delle altre società del Gruppo Bancario per le variazioni/modifiche alle operazioni in essere;
- **Commercial-Equity Investment** della Capogruppo per acquisizioni/dismissioni/gestione di partecipazioni;
- **Finance-Tesoreria** della Capogruppo per le nuove operazioni, rinnovi o modifiche di operazioni in essere relative ad attività di Tesoreria;
- **Risk-Portfolio Management & Work Out** della Banca Capogruppo per nuove operazioni di mutuo al personale dipendente;
- **Legal & Regulatory-Risk & Restructuring Senior Counsel** della Banca Capogruppo per le variazioni/modifiche alle operazioni di mutuo al personale dipendente in essere;

in qualità di funzioni preposte al processo istruttorio, provvedono ad effettuare il controllo in merito al sussistere dello "status" di soggetto collegato, accertandone la presenza all'interno del Database Soggetti Collegati e, con adeguato anticipo rispetto alla data prevista per la delibera, procedono a:

- raccogliere in via preventiva le informazioni necessarie al fine di consentire l'effettuazione delle attività relative alla qualifica delle operazioni di cui al successivo paragrafo 10.2.3;
- attivare **Risk Soggetti Collegati**, fornendo una informativa preventiva dell'operazione predisposta con contenuti tali da consentire di condurre le attività relative alla qualifica delle operazioni di cui al successivo paragrafo 10.2.3.

10.2.3 Fase di pre-istruttoria: attività di qualifica delle operazioni

L'attività di qualifica delle operazioni è condotta da **Risk Soggetti Collegati** al fine di:

- controllare il rispetto della soglia massima consolidata di attenzione, dei limiti regolamentari e dei limiti interni sui Soggetti Collegati, ed in particolare:
 - i. confermare, usufruendo delle informazioni e delle funzionalità presenti nell'applicativo Soggetti Collegati, che l'esposizione della società del Gruppo Bancario e l'esposizione complessiva del Gruppo Bancario rispettino i limiti verso il soggetto collegato in argomento,
 - ii. memorizzare l'assorbimento patrimoniale dell'operazione in corso di trattativa attraverso la sua registrazione nell'applicativo stesso,
- sulla base dell'informativa puntuale ricevuta dalle funzioni interessate:
 - iii. classificare delle operazione come di maggiore/minore rilevanza/ordinaria anche al fine di verificare l'esistenza o meno di presupposti tali da rendere le operazioni con Soggetti Collegati esenti o meno dall'applicazione delle disposizioni inerenti il ruolo attivo

dell'Amministratore Indipendente previste dalla normativa, secondo quanto disciplinato nel presente Regolamento al precedente paragrafo 8.1 e 8.2, ivi compresa la gestione del cumulo del valore delle operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario.

Si precisa che la gestione delle operazioni senza assunzione di attività di rischio con "esponenti" e "personale più rilevante", ad eccezione di quelle relative ai mutui al personale dipendente, purché aventi condizioni conformi al Regolamento approvato per tale tipologia di interventi, sono sempre considerate "non ordinarie" e pertanto seguono le disposizioni procedurali che prevedono il ricorso all'Amministratore Indipendente e, se del caso, al Collegio Sindacale.

Risk Soggetti Collegati informa le funzioni preposte al processo istruttorio di ciascuna società del Gruppo Bancario delle risultanze dell'attività di qualifica svolte e le memorizza nel registro delle operazioni dell'applicativo Soggetti Collegati, unitamente alla informativa preventiva ricevuta.

Le risultanze della verifica svolta vengono riportate dalle funzioni preposte al processo istruttorio della Capogruppo e delle altre società del Gruppo Bancario sulla proposta di delibera, e conservate con le medesime modalità previste per la delibera.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la proposta di delibera deve comprendere:

- controparte;
- tipo di operazione;
- profilo di rischio;
- condizioni;
- convenienza per la Banca Capogruppo o le altre società del Gruppo Bancario;
- impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti.

10.2.4 Fase di pre-istruttoria: gestione risultanze attività di qualifica

- LIMITATAMENTE ALLA BANCA CAPOGRUPPO

Le proposte di delibera della Banca Capogruppo vengono approvate dal **Responsabile** della relativa funzione preposta al processo istruttorio e, per ciò che concerne le operazioni che rientrano nella competenza di **Risk** e di **Commercial-Equity Investment**, dal **Chief Risk Officer** della Banca Capogruppo.

Per i mutui al personale dipendente è richiesta l'approvazione a firma abbinata del Responsabile della funzione **Risorse Umane** e del **Chief Risk Officer** della Banca Capogruppo.

Tutte le proposte di delibera (ad eccezione di quelle relative ai mutui al personale dipendente) sono infine in ogni caso presentate al **Comitato Investimenti** della Capogruppo affinché, a sua volta, esprima un proprio parere vincolante, necessario per procedere.

- LIMITATAMENTE ALLE ALTRE SOCIETA' DEL GRUPPO BANCARIO

Per le proposte di delibera delle altre società del Gruppo Bancario (a prescindere dall'importo e dalla tipologia di operazione), le specifiche funzioni **Risk-Underwriting** e **Risk-Portfolio Management** provvedono a:

- ottenere l'approvazione dal Responsabile della relativa funzione e dal proprio **Chief Risk Officer**,
- per il tramite del proprio **Chief Risk Officer**, sottoporre dette operazioni al parere del **Chief Risk Officer** della Banca Capogruppo e, se favorevole, al **Comitato Investimenti** della Banca Capogruppo,

affinché questo, a sua volta, esprima un proprio parere vincolante, necessario per procedere.

Il **Segretario del Comitato Investimenti** della Banca Capogruppo informa **Risk Soggetti Collegati** relativamente alle approvazioni a procedere ottenute, in modo che possa avviare le attività relative al coinvolgimento dell'Amministratore Indipendente ed eventualmente al Collegio Sindacale.

10.2.5 Fase di pre-istruttoria – coinvolgimento dell'Amministratore Indipendente

Nel caso necessiti il parere dell'Amministratore Indipendente, **Risk Soggetti Collegati** coinvolge – informando contestualmente **Affari Legali, Regolamentari e Societari** - l'Amministratore Indipendente, sottoponendogli la completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione contenuta nella proposta di delibera esaminata dal Comitato Investimenti della Banca Capogruppo unitamente alle eventuali osservazioni formulate dallo stesso.

Risk Soggetti Collegati procede a trasmettere tale informativa all'Amministratore Indipendente con congruo anticipo (non meno di 15 giorni antecedenti la data della prevista delibera), in modo da permettere allo stesso di prenderne conoscenza e di esprimere un proprio parere motivato sulla sua fattibilità.

Nel caso intervengano modifiche alle condizioni dell'operazione in corso, le stesse devono essere tempestivamente comunicate a **Risk Soggetti Collegati** dalle diverse funzioni responsabili dell'istruttoria, affinché a sua volta possa sottomettere gli aggiornamenti intervenuti – informando contestualmente **Affari Legali, Regolamentari e Societari** - all'Amministratore Indipendente.

10.2.6 Fase di istruttoria – parere dell'Amministratore Indipendente ed eventuale parere del Collegio Sindacale

Nell'ambito del proprio esame l'Amministratore Indipendente procede alla rappresentazione di eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate in fase istruttoria ai soggetti competenti emettendo il proprio parere motivato.

L'Amministratore Indipendente, prima che l'operazione venga presentata all'organo deliberante, esprime per iscritto un parere motivato sull'interesse della Banca Capogruppo o delle altre società del Gruppo Bancario al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Nel caso di espressione di parere condizionato a rilievi formulati, **Risk Soggetti Collegati** interagisce con la funzione responsabile dell'istruttoria di riferimento al fine di una possibile rimozione delle caratteristiche che li hanno generati, procedendo ad informare per iscritto - informando contestualmente **Affari Legali, Regolamentari e Societari** - l'Amministratore Indipendente.

Nel caso di espressione di parere negativo da parte dell'Amministratore Indipendente, o comunque condizionato a rilievi formulati, **Risk Soggetti Collegati** richiede, per il tramite di **Internal Audit**, parere al **Collegio Sindacale** della Banca Capogruppo a cui va resa anche una congrua informativa nei tempi e nei contenuti dell'operazione.

Risk Soggetti Collegati inoltra tempestivamente i pareri dell'Amministratore Indipendente (ed eventualmente del Collegio Sindacale) alla funzione responsabile dell'istruttoria di riferimento, affinché esprima il suo parere in merito e possa riportarli in allegato alla proposta di delibera definitiva. In particolare, in caso di parere negativo dell'Amministratore Indipendente (e, nella fattispecie prevista, in caso di parere negativo del Collegio Sindacale), qualora intenda procedere egualmente con la presentazione dell'operazione al competente organo deliberante, deve fornire motivazione analitica delle ragioni per cui si propone comunque di deliberare l'assunzione del rischio con puntuale riscontro alle osservazioni formulate dall'Amministratore Indipendente e/o dal Collegio Sindacale.

Tutte le proposte di delibera definitive (ad eccezione di quelle relative ai mutui al personale dipendente) sono in ogni caso presentate al **Comitato Investimenti** della Banca Capogruppo che ne prende atto per l'espressione di proprio parere vincolante, necessario ai fini dell'assunzione della delibera.

10.2.7 Fase di istruttoria: caratteristiche della proposta finale di delibera inerenti operazioni con Soggetti Collegati

La proposta finale di delibera deve evidenziare:

- che si tratta di una operazione con soggetto collegato e la fattispecie di appartenenza;
- il rispetto dei limiti regolamentari e interni a livello individuale e consolidato nei confronti del soggetto collegato;
- la motivazione in merito alla esenzione o meno rispetto al rilascio di preventivo del parere da parte dell'Amministratore Indipendente;
- l'opportunità e convenienza economica dell'operazione per la singola società del Gruppo Bancario;

- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli *standard* o di mercato; elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della proposta di delibera definitiva,
- in caso di parere negativo espresso dall'Amministratore Indipendente / Collegio Sindacale, la motivazione analitica delle ragioni per cui si intende procedere in ogni caso con la presentazione dell'operazione al competente organo, comprensiva del riscontro alle osservazioni formulate.

Risk Soggetti Collegati aggiorna nel registro delle operazioni dell'applicativo Soggetti Collegati tutta la documentazione relativa all'operazione:

- il parere positivo o negativo espresso dall'Amministratore Indipendente / Collegio Sindacale,
- la proposta finale di delibera.

10.2.8 Fase di delibera

Le delibere di operazioni con Soggetti Collegati sono sempre di competenza del **Consiglio di Amministrazione** della Banca Capogruppo o delle altre società del Gruppo Bancario, salvo il caso in cui dette operazioni rientrino nella competenza dell'**Assemblea dei Soci**.

Costituiscono una eccezione solo le proposte relative ai "Mutui al personale dipendente" per il "personale più rilevante" purché siano nel pieno rispetto del Regolamento approvato per tale tipologia di interventi e l'esposizione verso tali soggetti non sia complessivamente superiore ai limiti interni previsti al precedente paragrafo 5.3.2, la cui delibera rientra, nell'ambito delle Deleghe vigenti della Banca Capogruppo nei poteri a firma congiunta del **Chief Risk Officer** e del **Responsabile** della funzione **Risorse Umane**.

10.2.9 Informativa

Le operazioni sulle quali l'Amministratore Indipendente ha espresso parere contrario o condizionato sono singolarmente comunicate al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Banca Capogruppo (sempre) o delle altre società appartenente al Gruppo Bancario (per competenza) non appena deliberate.

10.3 OPERAZIONI SENZA ASSUNZIONE DI ATTIVITÀ DI RISCHIO CREDITIZIO

Rientrano in tale categoria tutte le operazioni con Soggetti Collegati diverse dalla concessione di un nuovo affidamento o di assunzione/cessione di partecipazioni e di variazione delle condizioni e termini applicati alle medesime operazioni già in essere della Banca Capogruppo o di una società del Gruppo Bancario. Rientrano pertanto in detta categoria le operazioni che non comportano assunzione di attività di rischio creditizio, ossia quelle che prevedono (a titolo esemplificativo e non

esaustivo) un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ad esclusione delle operazioni che non si considerano con Soggetti Collegati secondo quanto riportato al precedente capitolo 8.

Data l'ampiezza e l'eterogeneità delle fattispecie rientranti nella categoria delle "operazioni senza assunzione di attività di rischio creditizio", le procedure di seguito descritte trovano pertanto applicazione nei confronti di tutte le funzioni della Banca Capogruppo e delle altre società appartenenti al Gruppo Bancario, ciascuna per le operazioni di propria competenza (di seguito, le "funzioni interessate").

Si precisa che - al fine di assicurare l'integrità e la trasparenza delle decisioni assunte - la gestione delle operazioni senza assunzione di attività di rischio con "esponenti" e "personale più rilevante" sono sempre considerate "non ordinarie" e pertanto seguono le disposizioni procedurali descritte nel presente paragrafo 10.3 che prevedono il ricorso all'Amministratore Indipendente e, se del caso, al Collegio Sindacale.

Una sintesi della gestione delle operazioni senza assunzione di attività di rischio creditizio è riportata nell'allegato 3 al presente Regolamento.

10.3.1 Fase di pre-approvazione: identificazione Soggetti Collegati

In fase di esame di una nuova operazione o di variazione di un'operazione in essere, deve essere effettuato un primo *screening* in merito alla natura della controparte, definendone la sua appartenenza o meno alle parti correlate/soggetti connessi.

Compete alle **funzioni interessate** verificare il sussistere dello "status" di soggetto collegato, che si ottiene provvedendo a:

- verificare nel Database Soggetti Collegati;
- se il nominativo non è presente nel database e la funzione proponente è in possesso di informazioni aggiornate che farebbero rientrare tale nominativo tra i Soggetti Collegati, segnalare il nominativo alla funzione **Affari Legali, Regolamentari e Societari** della Capogruppo che procederà alle necessarie verifiche e, se del caso, provvederà ad eseguire quanto necessario ai fini dell'aggiornamento del database Soggetti Collegati.

In presenza di un soggetto collegato, le **funzioni interessate**⁴ - a prescindere dall'importo e dalla tipologia di operazione - procedono con adeguato anticipo rispetto alla data prevista per la conclusione del processo di approvazione, a:

- raccogliere in via preventiva le informazioni necessarie all'attività di qualifica delle operazioni di cui al successivo paragrafo 10.3.2;

⁴ A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono "funzioni interessate" ad operazioni senza assunzione di rischio creditizio i) Finance - Tesoreria per le operazioni di *funding*, ii) Finance - Financial Planning & Analysis per l'MSA con la Controllante e le controllate, iii) Finance - Financial Planning & Analysis per specifici contratti di fornitura, eventualmente con il supporto di Risorse Umane o di Operations - IT per quanto di competenza, iv) tutte le unità organizzative delle società del Gruppo per contratti/ordini di compravendita e prestazioni di beni e servizi (Processo Acquisti).

- attivare il **Responsabile della funzione primaria di riferimento della Banca Capogruppo (o un suo delegato)**, al quale è affidato il compito di coordinare la gestione delle operazioni senza assunzione di rischio creditizio con Soggetti Collegati poste in essere dalle funzioni derivate di propria competenza (di seguito, "**Funzione Primaria Soggetti Collegati**"), fornendo allo stesso l'informativa preventiva dell'operazione predisposta con contenuti tali da consentire di condurre le attività relative alla qualifica delle operazioni di cui al successivo paragrafo 10.3.2.

10.3.2 Fase di pre-approvazione: attività di qualifica delle operazioni

La **Funzione Primaria Soggetti Collegati** in relazione all'analisi per proposte di nuove operazioni o per la modifica di operazioni già esistenti di propria competenza, provvede a condurre l'attività di qualifica delle operazioni al fine di:

1. effettuare il controllo in merito al sussistere dello "status" di soggetto collegato, accertandone la presenza all'interno del Database Soggetti Collegati;
2. sulla base dell'informativa puntuale ricevuta dalle funzioni interessate, classificare l'operazione come di maggiore/minore rilevanza/ordinaria/esigua, anche al fine di definire la sussistenza o meno degli obblighi procedurali ex-ante e, in particolare, verificare l'esistenza di presupposti tali da rendere l'operazione in esame esente o meno dall'applicazione delle disposizioni inerenti il ruolo attivo dell'Amministratore Indipendente previste dalla normativa, secondo quanto disciplinato nel presente Regolamento ai precedenti paragrafi 8.1, 8.2 e 8.3, ivi compresa la gestione del cumulo del valore delle operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario.

Si precisa che la gestione delle operazioni senza assunzione di attività di rischio con "esponenti" e "personale più rilevante" sono sempre considerate "non ordinarie" e pertanto seguono le disposizioni procedurali che prevedono il ricorso all'Amministratore Indipendente e, se del caso, al Collegio Sindacale.

La **Funzione Primaria Soggetti Collegati** informa la **funzione interessata** delle risultanze dell'attività di qualifica svolte e le memorizza nel registro delle operazioni dell'applicativo Soggetti Collegati, unitamente all'informativa preventiva ricevuta.

Le risultanze delle verifiche e delle analisi svolte vengono riportate dalla **funzione interessata** sulla proposta di approvazione e conservate con le medesime modalità previste per la documentazione contrattuale.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la proposta di approvazione deve comprendere:

- controparte;
- tipo di operazione;
- profilo di rischio;
- condizioni;

- convenienza per la Banca Capogruppo o per le altre società del Gruppo Bancario;
- impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti.

10.3.3 Fase di pre-approvazione: gestione risultanze attività di qualifica

La **funzione interessata** ottiene dal proprio **Responsabile** l'autorizzazione a procedere relativamente alla proposta di operazione completa delle risultanze dell'attività di qualifica,

Le funzioni interessate informano quindi la **Funzione Primaria Soggetti Collegati** relativamente alle approvazioni a procedere ottenute e per le quali devono essere avviate le attività relative al coinvolgimento dell'Amministratore Indipendente ed eventualmente al Collegio Sindacale.

10.3.4 Fase di pre-approvazione – coinvolgimento dell'Amministratore Indipendente

Nel caso necessiti il parere dell'Amministratore Indipendente, la **Funzione Primaria Soggetti Collegati** coinvolge l'Amministratore Indipendente sottoponendogli – informando contestualmente **Affari Legali, Regolamentari e Societari** - la completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione contenuta nella proposta di approvazione.

La **Funzione Primaria Soggetti Collegati** procede a trasmettere tale informativa all'Amministratore Indipendente con congruo anticipo (non meno di 15 giorni antecedenti la data della prevista approvazione), in modo da permettere allo stesso di prenderne conoscenza e di esprimere un proprio parere motivato sulla sua fattibilità.

Nel caso intervengano modifiche alle condizioni dell'operazione in corso, le stesse devono essere tempestivamente comunicate dalle **funzioni interessate** alla **Funzione Primaria Soggetti Collegati**, affinché possa a sua volta sottomettere gli aggiornamenti intervenuti – informando contestualmente **Affari Legali, Regolamentari e Societari** - all'Amministratore Indipendente.

10.3.5 Fase di pre-approvazione – parere dell'Amministratore Indipendente ed eventuale parere del Collegio Sindacale

Nell'ambito del proprio esame l'Amministratore Indipendente procede alla rappresentazione di eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate in fase pre-approvativa ai soggetti ai quali compete l'approvazione.

L'Amministratore Indipendente, prima che l'operazione venga presentata per l'approvazione, esprime per iscritto un parere motivato sull'interesse della Banca Capogruppo o delle altre società del Gruppo Bancario al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Nel caso di espressione di parere condizionato a rilievi formulati, la **Funzione Primaria Soggetti Collegati** interagisce con la funzione interessata di riferimento al fine di una possibile rimozione

delle caratteristiche che li hanno generati, procedendo ad informarne per iscritto – informando contestualmente **Affari Legali, Regolamentari e Societari** - l'Amministratore Indipendente.

Nel caso di espressione di parere negativo da parte dell'Amministratore Indipendente, o comunque condizionato a rilievi formulati, la **Funzione Primaria Soggetti Collegati** richiede – per il tramite di **Internal Audit** parere al **Collegio Sindacale** della Banca Capogruppo a cui va resa anche una congrua informativa nei tempi e nei contenuti dell'operazione.

La **Funzione Primaria Soggetti Collegati** inoltra tempestivamente i pareri dell'Amministratore Indipendente (ed eventualmente del Collegio Sindacale) alle **funzioni interessate**, affinché possano riportarli in allegato alla proposta di approvazione definitiva dell'operazione. In particolare, in caso di parere negativo dell'Amministratore Indipendente (e, nella fattispecie prevista, in caso di parere negativo del Collegio Sindacale), qualora le funzioni interessate intendano procedere egualmente con la presentazione dell'operazione al competente organo deliberante, devono fornire motivazione analitica delle ragioni per cui si propone comunque di deliberare l'operazione senza assunzione di rischio creditizio con puntuale riscontro alle osservazioni formulate dall'Amministratore Indipendente e/o dal Collegio Sindacale.

10.3.6 Fase di pre-approvazione: caratteristiche della proposta finale di approvazione inerenti operazioni con Soggetti Collegati

La proposta finale di approvazione deve evidenziare:

- che si tratta di una operazione con soggetto collegato e la fattispecie di appartenenza;
- la motivazione in merito alla esenzione o meno rispetto al rilascio di preventivo parere da parte dell'Amministratore Indipendente;
- l'opportunità e convenienza economica dell'operazione per la Banca Capogruppo o per le altre società del Gruppo Bancario;
- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli *standard* o di mercato; gli elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della proposta di delibera definitiva,
- in caso di parere negativo espresso dall'Amministratore Indipendente / Collegio Sindacale, la motivazione analitica delle ragioni per cui si intende procedere in ogni caso con la presentazione dell'operazione al competente organo, comprensiva del riscontro alle osservazioni formulate.

La **Funzione Primaria Soggetti Collegati** aggiorna nel registro delle operazioni dell'applicativo Soggetti Collegati tutta la documentazione relativa all'operazione:

- il parere positivo o negativo espresso dall'Amministratore Indipendente / Collegio Sindacale,

- la proposta finale di approvazione.

10.3.7 Fase di approvazione

Rientrano nell'esclusiva competenza del **Consiglio di Amministrazione** della Banca Capogruppo o delle altre società del Gruppo Bancario, salvo il caso in cui dette operazioni rientrino nella competenza dell'Assemblea dei Soci, le operazioni con Soggetti Collegati soggette al previo parere dell'Amministratore Indipendente secondo quanto in precedenza descritto.

Le operazioni che non rientrano nell'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione (o dell'Assemblea dei Soci) vengono approvate dai competenti organi come individuati dalle rispettive deleghe generali dei poteri di approvazione e delle facoltà di firma.

10.3.8 Informativa

Le operazioni sulle quali l'Amministratore Indipendente ha espresso parere contrario o condizionato sono singolarmente comunicate al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Banca Capogruppo (sempre) o delle altre società appartenente al Gruppo Bancario (per competenza) non appena deliberate.

11. OPERAZIONI CONCLUSE QUALORA ESSE DIANO LUOGO A PERDITE, PASSAGGI A SOFFERENZA, ACCORDI TRANSATTIVI GIUDIZIALI O EXTRA-GIUDIZIALI

L'attività di gestione delle operazioni che comportano possibili perdite (ivi compresi accantonamenti a fondi rischi su crediti e *write-off*), passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali, con Soggetti Collegati, richiede un iter di analisi e predisposizione della proposta da parte delle funzioni della Banca Capogruppo e delle altre società del Gruppo Bancario preposte alla gestione delle operazioni in essere (**Risk-Portfolio Management & Work Out, Legal & Regulatory-Contenzioso, Finance, Finance-Tesoreria, Commercial-Equity Investment**) del tutto analogo a quello descritto al precedente capitolo 10. Peraltro, per tale tipologia di operazioni è sempre previsto il parere preliminare dell'Amministratore Indipendente, al fine di assicurare l'integrità e la trasparenza delle decisioni assunte.

12. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DELL'ALTA DIREZIONE E NEI CONFRONTI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Relativamente alle operazioni con assunzione di rischio creditizio con Soggetti Collegati, **Risk-Soggetti Collegati**, avvalendosi delle funzionalità di reporting di Daisy Soggetti Collegati, fornisce informativa periodica:

- con frequenza mensile all'**Amministratore Indipendente**, al **Comitato di Direzione**, al **Comitato Rischi**, al **Comitato Investimenti**, **Internal Audit** ed a **Compliance ed Antiriciclaggio** della **Banca Capogruppo**;
- con frequenza trimestrale al **Consiglio di Amministrazione della Banca Capogruppo e delle società del Gruppo Bancario** e ai rispettivi **Collegi Sindacali**, relativamente alle operazioni che non rientrano nell'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, al fine di assicurare un quadro completo dell'insieme delle operazioni poste in essere, nonché dei volumi e delle caratteristiche delle principali operazioni delegate.

Per ciò che concerne le operazioni senza assunzione di rischio creditizio con Soggetti Collegati, le medesime informative sono assicurate da ciascuna **Funzione Primaria Soggetti Collegati**, relativamente alle operazioni poste in essere dalle funzioni derivate di competenza.

Le informative devono riguardare tutte le operazioni, anche se esenti dall'applicazione della procedura relativa al previo e motivato parere dell'Amministratore Indipendente.

Per ciascuna delle operazioni perfezionate devono essere indicati:

- le controparti con cui l'operazione è posta in essere e la natura della relazione;
- una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione;
- le motivazioni e gli interessi dell'operazione nonché gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario;
- le modalità di determinazione delle condizioni economiche applicate, la riferibilità agli *standard* di mercato nonché l'eventuale parere fornito da esperti indipendenti;
- evidenza dell'eventuale deliberazione dell'operazione nonostante il parere negativo dell'Amministratore Indipendente e le considerazioni del Collegio Sindacale
- evidenza del rispetto effettivo delle eventuali condizioni formulate nel parere favorevole, ove per esse previsto, dell'Amministratore Indipendente
- nel caso di operazioni considerate esenti dall'applicazione delle regole pre-deliberative, illustrazione degli elementi di riscontro considerati rilevanti per l'esenzione.

L'informativa deve essere rinnovata in caso di eventuali situazioni di anomalia riscontrate su operazioni già comunicate.

Le operazioni sulle quali l'Amministratore Indipendente ha espresso parere contrario o condizionato sono singolarmente comunicate al **Consiglio di Amministrazione** della Banca Capogruppo non appena deliberate.

Le operazioni compiute sulle quali l'Amministratore Indipendente o il Collegio Sindacale hanno reso pareri negativi o formulati rilievi sono portate, almeno annualmente, a conoscenza dell'**Assemblea dei Soci**.

13. MODALITA' OPERATIVE IN CASO DI SUPERAMENTO DELLA SOGLIA MASSIMA CONSOLIDATA E DEI LIMITI REGOLAMENTARI

Il rispetto della soglia massima consolidata e dei limiti regolamentari per le attività di rischio verso Soggetti Collegati è assicurato in via continuativa. Per tale motivo, l'applicazione informatica adottata, unitamente ai presidi organizzativi centralizzati ed alle procedure operative disciplinate, assicurano che la Banca Capogruppo sia in grado di verificare costantemente il rispetto dei limiti alle attività di rischio verso i Soggetti Collegati.

In particolare:

- l'applicazione informatica fornisce ad ogni società del Gruppo Bancario una conoscenza aggiornata dei Soggetti Collegati. La stessa è estesa a tutte le funzioni della Banca e a tutte le società del gruppo Bancario, e consente di individuare puntualmente le transazioni con i Soggetti Collegati fin dalla fase di pre-instaurazione dei rapporti;
- le procedure operative relative alle operazioni con assunzione di rischio creditizio descritte al precedente paragrafo 10.2 prevedono un presidio organizzativo centralizzato presso la Banca Capogruppo relativamente:
 - al censimento dei Soggetti Collegati da parte di Operations - Documentation, Booking & Order To Fund che, al fine di assicurare il corretto presidio del perimetro dei Soggetti Collegati si avvale di:
 - informazioni inerenti le parti correlate ed il personale più rilevante inoltrate da **Affari Legali, Regolamentari e Societari** in qualità di segreteria del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo e delle società del Gruppo o in quanto comunicate dalle competenti funzioni aziendali;
 - strumenti (questionari inoltrati da **Affari Legali, Regolamentari e Societari** agli esponenti aziendali ed al personale più rilevante, banche dati esterne ecc...) previsti dalla normativa vigente e supportati dalle funzionalità previste dall'applicativo informatico adottato.
 - al controllo ed al coordinamento della gestione delle operazioni da parte di **Risk Soggetti Collegati**, deputata a verificare lo status di soggetto collegato della controparte delle operazioni, a controllare il rispetto della soglia massima consolidata, dei limiti regolamentari e dei limiti interni per il soggetto stesso, a condurre le analisi necessarie per definire la sussistenza o meno degli obblighi procedurali ex-ante e a registrare le operazioni e la documentazione rilevante nell'applicativo informatico nel corso dell'iter deliberativo.

Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca Capogruppo o di altra società del Gruppo Bancario (es. il soggetto collegato ha assunto tale qualità successivamente all'apertura del rapporto) uno o più limiti siano superati, le attività di rischio devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile.

In particolare, compete a **Risk Soggetti Collegati**:

- effettuare un controllo puntuale a fronte di ogni singola nuova operazione o di ciascuna variazione/modifica delle operazioni in essere con Soggetti Collegati, confermando che l'esposizione della società del Gruppo Bancario e l'esposizione complessiva del Gruppo Bancario rispettino la soglia massima consolidata ed i limiti regolamentari, segnalando prontamente al **Comitato Rischi** della Banca Capogruppo eventuali superamenti;
- rilevare su base mensile, avvalendosi delle funzionalità dell'applicativo Soggetti Collegati, l'esposizione complessiva nei confronti dei Soggetti Collegati e predisporre adeguata informativa per il **Comitato Rischi** della Banca Capogruppo evidenziando eventuali superamenti dei limiti stabiliti.

La Banca Capogruppo, nell'ambito della sua funzione di direzione e coordinamento, propone per il tramite del **Comitato Rischi**, entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro, approvato dal proprio Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Amministratore Delegato, sentito il Collegio Sindacale.

Operativamente, il **Comitato Rischi** della Banca Capogruppo, preso atto dell'esistenza di un superamento dei limiti:

- esamina possibili interventi da attuare,
- richiede alla funzione **Risk-Portfolio Management** della Banca Capogruppo e/o delle società del Gruppo coinvolte nel superamento dei limiti, di contattare il/i Soggetto/i Collegato/i sulla esposizione del/i quale/i è necessario intervenire per condividere un piano di rientro.

Entro 25 giorni **Risk-Portfolio Management** della Banca Capogruppo o della società del Gruppo interessata presenta la proposta di intervento al **Comitato Rischi** della Banca Capogruppo, e ne ottiene l'approvazione.

Il piano di rientro viene quindi presentato tempestivamente al **Comitato Investimenti** della Capogruppo, affinché, a sua volta, esprima un ~~in~~ parere per procedere ad interessare l'Amministratore Indipendente.

In particolare, il **Segretario del Comitato Investimenti** della Banca Capogruppo informa **Risk Soggetti Collegati** relativamente all'approvazione o procedere ottenuta in modo da avviare le attività relative al coinvolgimento dell'**Amministratore Indipendente** (informando contestualmente **Affari Legali, Regolamentari e Societari**) e del **Collegio Sindacale** della Capogruppo (per il tramite di **Internal Audit**).

Il piano di rientro, comprensivo dei pareri espressi dall'Amministratore Indipendente e del Collegio Sindacale, viene quindi inoltrato da **Risk Soggetti Collegati** al **Comitato Investimenti** della Banca Capogruppo che ne prende atto per l'espressione di proprio parere definitivo.

Entro 20 giorni dal parere favorevole definitivo del **Comitato Investimenti** della Banca Capogruppo è necessario sottoporre il piano di rientro all'approvazione del **Consiglio di Amministrazione** della Banca Capogruppo.

Il piano di rientro relativo al superamento dei limiti regolamentari approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca Capogruppo è infine trasmesso da **Risk Soggetti Collegati** alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali (Comitato Rischi, Comitato Investimenti e Consiglio di Amministrazione della Capogruppo).

Risk-Portfolio Management della Banca Capogruppo o della società del Gruppo che gestisce il rapporto con il Soggetto Collegato interessato, deve relazionare tempestivamente il **Comitato Rischi** della Banca Capogruppo sul rispetto dei tempi e modalità previste dal piano di rientro.

Il **Comitato Rischi** della Banca Capogruppo procede a sua volta a fornire adeguata informativa all'Amministratore Indipendente e al Consiglio di Amministrazione, coinvolgendo **Risk Soggetti Collegati** e informando contestualmente **Affari Legali, Regolamentari e Societari**.

Nel caso venga rilevata l'impossibilità a rispettare i termini e le tempistiche del piano di rientro occorre mettere a punto una soluzione alternativa, seguendo il medesimo processo operativo stabilito per il piano di rientro originario.

La Banca Capogruppo deve valutare nel continuo i rischi (di natura legale, reputazionale o di conflitto d'interesse) connessi con l'operatività verso i Soggetti Collegati, se rilevanti per l'operatività aziendale, nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP), ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza; in particolare, nei casi di superamento dei limiti per i motivi sopra indicati, ad integrazione delle iniziative previste nel piano di rientro tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo.

Si precisa in questa sede che, se il superamento dei limiti riguarda un Soggetto Collegato in virtù della partecipazione detenuta nella Banca Capogruppo o in una società del Gruppo Bancario, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi.

14. ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Il sistema dei controlli interni assicura il rispetto costante dei limiti regolamentari e interni e delle procedure deliberative stabiliti dal presente Regolamento perseguendo la finalità di sana e prudente gestione del Gruppo Bancario, al fine di prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti d'interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con Soggetti Collegati.

A tal fine, la Banca Capogruppo ha approvato e rivede con una cadenza almeno triennale le proprie disposizioni interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati.

I documenti recanti le politiche dei controlli interni sono comunicati all'Assemblea dei soci e tenuti a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

15. SEGNALAZIONI DI VIGILANZA

Le attività di rischio verso Soggetti Collegati saranno segnalate dalla Banca Capogruppo alla Banca d'Italia con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale, sia a livello consolidato che a livello individuale.

16. ATTUAZIONE E DECORRENZA

Al fine di dare attuazione al presente Regolamento, saranno messe a punto e rese disponibili presso le funzioni della Banca Capogruppo e delle società del Gruppo Bancario specifiche procedure organizzative e appropriate soluzioni informatiche per la gestione delle operazioni con parti correlate e soggetti connessi nelle diverse fasi di istruttoria, delibera, informazione e controllo, segnalazione di vigilanza.

Norma Transitoria

Il presente Regolamento entra in vigore il **31 dicembre 2012**.

Le procedure deliberative sono state formalmente deliberate e messe a punto dal 30 giugno 2012.

La Banca Capogruppo e le società del Gruppo Bancario devono adoperarsi affinché, nelle operazioni con assunzione di attività di rischio sia **garantito il pieno rispetto dei limiti regolamentari a partire dal 31 dicembre 2012**.

Le posizioni in essere al 12 dicembre 2011 - data di emanazione del 9° aggiornamento della Circolare 263 - Titolo V capitolo 5 - che risultassero eccedenti alla data di riferimento del 31 dicembre 2012 dovranno essere ricondotte nei limiti regolamentari in un arco di tempo non superiore, di regola, a cinque anni (31 dicembre 2017). Le eventuali eccedenze di carattere straordinario che dovessero ancora sussistere a quest'ultima data contribuiranno alla determinazione del capitale interno complessivo (cfr. "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche", Titolo III, Capitolo 1).

ALLEGATO 1 - Circolare n. 263/2006 di Banca d'Italia - nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le Banche; titolo V - Capitolo 5.

TITOLO V

Capitolo 5

ATTIVITÀ DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI

TITOLO V - Capitolo 5

**ATTIVITÀ DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE NEI
CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI****SEZIONE I****DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE****1. Premessa**

La disciplina delle operazioni con parti correlate mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti.

In tale prospettiva sono individuate come "parti correlate", anzitutto, gli esponenti, i principali azionisti e gli altri soggetti capaci di condizionare la gestione della banca in quanto in grado di esercitare il controllo, anche congiuntamente con altri soggetti, o una influenza notevole. Situazioni di conflitto di interesse possono emergere anche nei confronti di imprese, specie di natura industriale, controllate o sottoposte a influenza notevole nei cui confronti la banca abbia significative esposizioni in forma di finanziamenti e di interessenze partecipative. Una parte correlata e i soggetti ad essa connessi costituiscono il perimetro dei "soggetti collegati" cui si applicano le condizioni quantitative e procedurali della presente disciplina.

Il primo presidio è costituito dai limiti prudenziali per le attività di rischio di una banca o di un gruppo bancario nei confronti dei soggetti collegati. I limiti sono differenziati in funzione delle diverse tipologie di parti correlate, in modo proporzionato all'intensità delle relazioni e alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione. In considerazione dei maggiori rischi inerenti ai conflitti di interesse nelle relazioni banca-industria, sono previsti limiti più stringenti per le attività di rischio nei confronti di parti correlate qualificabili come imprese non finanziarie.

Apposite procedure deliberative integrano i limiti prudenziali al fine di preservare la corretta allocazione delle risorse e tutelare adeguatamente i terzi da condotte espropriative. Esse si applicano anche alle operazioni intra-gruppo e a transazioni di natura economica ulteriori rispetto a quelle che generano attività di rischio, pertanto non coperte dai limiti quantitativi.

Specifiche indicazioni in materia di assetti organizzativi e controlli interni consentono di individuare le responsabilità degli organi e i compiti delle funzioni aziendali rispetto agli obiettivi di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse,

nonché agli obblighi di censimento dei soggetti collegati e di controllo dell'andamento delle esposizioni.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

— dai seguenti articoli del TUB:

- articolo 53, comma 1, lettere b) e d), in base al quale la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
- articolo 53, comma 4, in base al quale la Banca d'Italia: i) stabilisce, in conformità delle deliberazioni del CICR, condizioni e limiti per l'assunzione, da parte delle banche, di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonché dei soggetti a essi collegati; ove verifichi in concreto l'esistenza di situazioni di conflitto di interessi, può stabilire condizioni e limiti specifici per l'assunzione delle attività di rischio;
- articolo 53, comma 4-ter, in base al quale la Banca d'Italia individua i casi in cui il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 4 comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi con la partecipazione;
- articolo 53, comma 4-quater, in base al quale la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, disciplina i conflitti di interesse tra le banche e i soggetti indicati nel comma 4, in relazione ad altre tipologie di rapporti di natura economica;
- articolo 67, comma 1, lettere b) e d), in base al quale la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, impartisce alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi a oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;

— dalla deliberazione del CICR del 29 luglio 2008, n. 277, relativa alla disciplina delle attività di rischio e di altri conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati, ai sensi dell'articolo 53, commi 4, 4-ter e 4-quater, del TUB.

Vengono, inoltre, in rilievo:

- il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione del 3 novembre 2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 29 novembre 2008;
- l'articolo 136 del TUB, che disciplina la procedura per deliberare l'assunzione di obbligazioni, da parte della banca o di altra società del gruppo

- bancario, con gli esponenti della banca e delle società del gruppo nonché con altre categorie di soggetti specificamente indicate;
- gli articoli 2391 e 2391-*bis* del codice civile, in tema di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate e le relative disposizioni di attuazione adottate dalla Consob;
 - l'articolo 2634 del codice civile, relativo al reato di infedeltà patrimoniale;
 - l'articolo 137 del TUB, concernente i reati di mendacio e falso interno bancario;
 - l'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante la "Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi", e in particolare i commi 29, 30 e 31, concernenti le banche costituite in forma di società cooperativa a responsabilità limitata che, in base al proprio statuto, esercitano prevalentemente l'attività di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci ("banche di garanzia collettiva dei fidi");
 - il documento denominato "*Principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria*", originariamente pubblicato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria nel settembre 1997 e aggiornato da ultimo nell'ottobre 2006, con particolare riferimento al "*Principio 11 – Esposizioni verso parti collegate*" in base al quale, al fine di prevenire gli abusi derivanti da esposizioni (in bilancio o fuori bilancio) verso parti collegate e di gestire situazioni di conflitto di interessi, le autorità di vigilanza devono fissare regole volte a garantire che le operazioni che comportano esposizioni delle banche nei confronti delle società o degli individui a loro collegati siano effettuate normalmente alle condizioni di mercato; che tali esposizioni siano efficacemente monitorate; che vengano prese misure appropriate per controllare o attenuare i rischi; che la cancellazione di tali esposizioni sia effettuata in base a politiche e procedure standard.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- "*parte correlata*", i soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con una singola banca, con una banca o un intermediario vigilato appartenenti a un gruppo, con la società finanziaria capogruppo:
 1. l'esponente aziendale;
 2. il partecipante;
 3. il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
 4. una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole;

- “*parte correlata non finanziaria*”, una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d’impresa non finanziaria come definita nell’ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari (1). Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive (2). La nozione include anche il partecipante e una delle parti correlate di cui ai numeri 3 e 4 della relativa definizione che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili;
- “*soggetti connessi*”:
 1. le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;
 2. i soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
 3. gli stretti familiari di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi;
- “*soggetti collegati*”, l’insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti a essa connessi. Per l’applicazione a livello individuale, le singole banche appartenenti a un gruppo bancario fanno riferimento al medesimo perimetro di soggetti collegati determinato dalla capogruppo per l’intero gruppo bancario;
- “*controllo*”, ai sensi dell’articolo 23 TUB: i casi previsti dall’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l’attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell’influenza dominante.

Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un’attività economica. In tal caso si considerano controllanti:

 - a) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un’influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell’impresa (3);
 - b) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell’impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

(1) Cfr. Titolo V, Capitolo 4.

(2) Va fatto riferimento:

- per le banche e le società finanziarie, alla somma del totale attivo e delle garanzie rilasciate e impegni;
- per le imprese di assicurazione, al valore dei premi incassati moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10;
- per le imprese industriali, al fatturato totale, moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10

Vanno considerati i dati dell’ultimo esercizio, o, se più recenti, quelli risultanti dalla relazione semestrale, annualizzando quelli di conto economico.

(3) Tale situazione ricorre, ad esempio, in presenza di due o più soggetti aventi ciascuno la possibilità di impedire l’adozione di decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell’impresa controllata, attraverso l’esercizio di un diritto di veto o per effetto dei *quorum* per le decisioni degli organi societari.

Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;

— “*influenza notevole*”, il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un’impresa partecipata, senza averne il controllo.

L’influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati.

In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:

- (i) essere rappresentati nell’organo con funzione di gestione o nell’organo con funzione di supervisione strategica dell’impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;
- (ii) partecipare alle decisioni di natura strategica di un’impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell’assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto (1);
- (iii) l’esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi tali le “operazioni di maggiore rilevanza” come definite nella presente Sezione –, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

L’influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

— “*esponenti aziendali*”, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca, una società finanziaria capogruppo o un intermediario vigilato. La definizione comprende, in particolare, nel sistema di amministrazione e controllo tradizionale gli amministratori e i sindaci; nel sistema dualistico i componenti del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione; nel sistema monistico, gli amministratori e i componenti del comitato per il controllo sulla gestione. La definizione include il direttore generale e chi svolge cariche comportanti l’esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale;

— “*partecipante*”, il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss. del TUB;

(1) Tale situazione ricorre, ad esempio, quando l’azionariato della società sia frazionato fra più soci (non legati fra loro da patti di controllo congiunto) in modo tale che il voto di determinati soci, che possiedono singolarmente quote inferiori alle presunzioni di influenza notevole, possa risultare decisivo per la formazione delle maggioranze assembleari nelle materie sopra indicate.

- “*stretti familiari*”, i parenti fino al secondo grado (1) e il coniuge o il convivente *more-uxorio* di una parte correlata, nonché i figli di quest’ultimo;
- “*intermediari vigilati*”, le imprese di investimento, le società di gestione del risparmio italiane ed estere, gli Istituti di moneta elettronica (Imel), gli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’art. 106 del TUB (2), gli Istituti di pagamento, che fanno parte di un gruppo bancario e hanno un patrimonio di vigilanza individuale superiore al 2 per cento del patrimonio di vigilanza consolidato del gruppo di appartenenza;
- “*attività di rischio*”, le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi (3);
- “*garanzia collettiva*”, la prestazione mutualistica di garanzie da parte di una banca di garanzia collettiva dei fidi a favore dei propri soci, volta a favorire il finanziamento da parte di banche e altri intermediari finanziari;
- “*patrimonio di vigilanza*”, l’aggregato definito ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi (4);
- “*amministratore indipendente*”, l’amministratore, il consigliere di gestione o di sorveglianza che non sia controparte o soggetto collegato ovvero abbia interessi nell’operazione ai sensi dell’art. 2391 c.c., in possesso almeno dei requisiti di indipendenza stabiliti dallo statuto della banca ai fini di quanto previsto dalle disposizioni sul governo societario (5);
- “*operazione con soggetti collegati*”, la transazione con soggetti collegati che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione.

Non si considerano operazioni con soggetti collegati:

- i) quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
- ii) i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
- iii) le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di “collateral” poste in essere nell’ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato (6);

(1) Nel caso di soggetti collegati a una banca estera o a un intermediario vigilato estero facenti parte di un gruppo bancario, qualora vi siano comprovate difficoltà nel reperimento delle informazioni, la capogruppo può escludere dalla nozione di “stretti familiari” i parenti di secondo grado, limitandosi a considerare i parenti di primo grado, in tal caso, ne dà notizia alla Banca d’Italia

(2) Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del Titolo V del TUB, come riformato dal d.lgs. n. 141 del 2010, si fa riferimento all’elenco speciale di cui all’articolo 107 del medesimo Testo Unico

(3) Cfr. Titolo V, Capitolo I, Sezione I, par. 3 nonché le “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali” (Circolare n. 155 del 18 dicembre 1991), Sezione 5

(4) Cfr. Titolo V, Capitolo I, Sezione I, par. 3.

(5) In relazione all’obbligo – indicato nella “Nota di chiarimenti” della Banca d’Italia del 19 febbraio 2009 in materia di disposizioni sul governo societario – di indicare in statuto la nozione di indipendenza prescelta, gli intermediari adottano un’unica definizione ai fini della presente disciplina e di quella sul governo societario

(6) Cfr. Titolo V, Capitolo 2, Sezione III, par. 7.

iv) le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo;

- "*operazione di maggiore rilevanza*", l'operazione con soggetti collegati il cui controvalore in rapporto al patrimonio di vigilanza (consolidato, nel caso di gruppi) è superiore alla soglia del 5% calcolata secondo quanto riportato in allegato, alla voce "Indice di rilevanza del controvalore". Per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione la soglia, sempre del 5%, va calcolata secondo le modalità indicate in allegato alla voce "Indice di rilevanza dell'attivo" (cfr. Allegato B).

La banca può individuare altre operazioni da considerare di maggiore rilevanza in base a indicatori qualitativi o quantitativi.

In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell'esercizio, con uno stesso soggetto collegato, la banca cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza;

- "*operazione di minore rilevanza*", l'operazione con soggetti collegati diversa da quella di maggiore rilevanza;
- "*operazione ordinaria*", l'operazione con soggetti collegati, di minore rilevanza, rientrante nell'ordinaria operatività della banca e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. Nel definire le operazioni della specie, la banca tiene conto almeno dei seguenti elementi: riconducibilità all'ordinaria attività, oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa, tipologia di controparte;
- "*disposizioni sul governo societario*", le "Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche" emanate dalla Banca d'Italia il 4 marzo 2008 e la "Nota di chiarimenti" del 19 febbraio 2009;
- "*disposizioni Consob*", le disposizioni Consob attuative dell'art. 2391-bis c.c. in materia di operazioni con parti correlate delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano:

- su base individuale, alle banche autorizzate in Italia, ad eccezione delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede in uno dei Paesi del Gruppo dei Dieci ovvero in quelli inclusi in un apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dalla Banca d'Italia;
- su base consolidata:
 - ai gruppi bancari;

- alle imprese di riferimento (1), con riguardo anche alle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla società di partecipazione finanziaria madre nell'UE.

Le banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario che controllino, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale applicano le presenti disposizioni su base consolidata.

La Banca d'Italia può richiedere l'applicazione su base consolidata delle presenti disposizioni anche nei confronti di banche, società finanziarie e strumentali non comprese nel gruppo bancario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla il gruppo bancario o la singola banca.

La Sezione V, par. 2, delle presenti disposizioni, nella parte relativa agli obblighi di comunicazione nei confronti delle banche, si applica a tutti i soggetti qualificabili come parte correlata.

5. Unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo:

- *Identificazione di soggetti ulteriori rispetto a quelli collegati ovvero determinazione di condizioni e limiti specifici per l'assunzione di attività di rischio nei confronti di soggetti collegati, ai sensi dell'art. 53, comma 4, ultimo periodo, del TUB: Servizio Supervisione Gruppi Bancari, ovvero Servizio Supervisione Intermediari Specializzati, ovvero Filiale territorialmente competente e Unità di Coordinamento d'Area e collegamento Filiali dell'Area Vigilanza bancaria e finanziaria presso l'Amministrazione Centrale, come individuati nei regolamenti adottati ai sensi degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.*

(1) Cfr. Titolo I, Capitolo I, Parte Seconda.

SEZIONE II

LIMITI ALLE ATTIVITÀ DI RISCHIO

1. Limiti prudenziali

1.1. Limiti consolidati

L'assunzione di attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati deve essere contenuta entro i limiti di seguito indicati, riferiti al patrimonio di vigilanza consolidato ovvero, nel caso di banche non appartenenti a un gruppo, al patrimonio di vigilanza individuale (cfr. Allegato A).

(1) Verso una parte correlata non finanziaria e relativi soggetti connessi

a. 5 per cento nel caso di una parte correlata che sia:

- un esponente aziendale;
- un partecipante di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole;

b. 7,5 per cento nel caso di una parte correlata che sia:

- un partecipante diverso da quelli *sub a.*;
- un soggetto, diverso dal partecipante, in grado, da solo, di nominare uno o più componenti degli organi aziendali;

c. 15 per cento negli altri casi.

(2) Verso un'altra parte correlata e relativi soggetti connessi

d. 5 per cento nel caso di una parte correlata che sia un esponente aziendale;

e. 7,5 per cento nel caso di una parte correlata che sia un partecipante di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole;

f. 10 per cento nel caso di una parte correlata che sia:

- un partecipante diverso da quelli *sub e.*
- un soggetto, diverso dal

partecipante, in grado, da solo,
di nominare uno o più
componenti degli organi
aziendali;

g. 20 per cento negli altri casi.

1.2. Limiti individuali per le banche appartenenti a un gruppo bancario

Nel rispetto dei limiti consolidati, una banca appartenente a un gruppo bancario può assumere attività di rischio nei confronti di un medesimo insieme di soggetti collegati – indipendentemente dalla natura finanziaria o non finanziaria della parte correlata – entro il limite del 20 per cento del patrimonio di vigilanza individuale (cfr. Allegato A).

Per il calcolo del limite individuale le singole banche appartenenti a un gruppo bancario considerano le proprie attività di rischio verso l'insieme dei soggetti collegati individuato a livello di gruppo.

2. Modalità di calcolo

Ai fini della presente disciplina, le attività di rischio sono ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito.

Si applicano i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti nell'ambito della disciplina sulla concentrazione dei rischi (1). Non sono incluse nelle attività di rischio le partecipazioni e le altre attività dedotte dal patrimonio di vigilanza. Non sono incluse nei limiti le esposizioni temporanee connesse alla prestazione di servizi di trasferimento fondi e di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari, nei casi e alle condizioni previsti dalla disciplina della concentrazione dei rischi (2).

Nel caso in cui tra la banca o il gruppo bancario e una parte correlata intercorra una pluralità di rapporti comportanti l'applicazione di limiti prudenziali diversi, si applica il limite inferiore.

Sono escluse dai limiti di cui al par. 1 le attività di rischio connesse con operazioni tra società appartenenti a un medesimo gruppo bancario ovvero, nel caso di banche italiane soggette a vigilanza consolidata in un altro Stato membro dell'UE, tra tale banca e l'impresa madre nell'UE, le banche e gli altri intermediari vigilati controllati dall'impresa madre.

(1) Cfr. Titolo V, Capitolo 1, Sezione III e Allegato A. Si rammenta che, in base alla disciplina della concentrazione dei rischi, le garanzie personali e finanziarie (nei limiti e alle condizioni in cui sono ammesse) consentono di applicare il principio di sostituzione, ossia di imputare l'esposizione al fornitore di protezione anziché al debitore principale collegato. Ovviamente, affinché il principio di sostituzione possa produrre l'effetto di ridurre l'esposizione verso un determinato insieme di soggetti collegati occorre che il fornitore di protezione non sia direttamente o indirettamente riconducibile al novero dei soggetti collegati in questione.

(2) Cfr. Titolo V, Capitolo 1.

3. Casi di superamento

Il rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso soggetti collegati deve essere assicurato in via continuativa.

Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa della banca o della capogruppo (es. la parte correlata ha assunto tale qualità successivamente all'apertura del rapporto) uno o più limiti siano superati, le attività di rischio devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile. A tal fine, la capogruppo o la banca non appartenente a un gruppo bancario predispongono, entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro, approvato dall'organo con funzione di supervisione strategica su proposta dell'organo con funzione di gestione, sentito l'organo con funzione di controllo. Il piano di rientro è trasmesso alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali.

Se il superamento dei limiti riguarda una parte correlata in virtù della partecipazione detenuta nella banca o in una società del gruppo bancario, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi.

La capogruppo o la banca non appartenente a un gruppo bancario valuta i rischi connessi con l'operatività verso soggetti collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto d'interesse), se rilevanti per l'operatività aziendale, nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP), ai sensi di quanto previsto dal Titolo III, Capitolo I; in particolare, nei casi di superamento dei limiti prudenziali per i motivi sopra indicati, ad integrazione delle iniziative previste nel piano di rientro tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo.

4. Banche di credito cooperativo e banche di garanzia collettiva

Le banche di credito cooperativo non computano nei limiti prudenziali di cui al par. 1 le attività di rischio nei confronti degli esponenti aziendali soci della cooperativa, nella misura del fido massimo concedibile dalla banca a un singolo socio e fino a concorrenza del limite prudenziale applicabile all'esponente in base al par. 1 (1).

Lo statuto della banca attribuisce all'assemblea dei soci la competenza a determinare tale misura una volta l'anno, entro un limite massimo fissato dallo statuto in percentuale del patrimonio di vigilanza.

Nel caso delle banche di garanzia collettiva, le attività di rischio connesse con il rilascio di garanzie collettive sono computate nei limiti prudenziali per

(1) Ad es. ove lo statuto stabilisca un limite riferito al socio esponente superiore al 5% del PdV, la franchigia statutaria è ridotta al 5%; pertanto, la banca potrà assumere verso un esponente e relativi soggetti connessi posizioni complessive pari a 5% PdV (ammontare esente) + 5% PdV (ammontare incluso nel limite) = 10% PdV. Le banche che non hanno in statuto un limite per gli affidamenti a soci esponenti non beneficiano di alcuna franchigia.

l'ammontare nominale eccedente la misura massima del fido concedibile al socio della banca di garanzia, determinata con le modalità sopra indicate.

In entrambi i casi, il verbale recante le determinazioni dell'assemblea è comunicato alla Banca d'Italia entro un mese dalla deliberazione.

SEZIONE III

PROCEDURE DELIBERATIVE

1. Premessa e criteri generali

La presente Sezione disciplina le procedure dirette a preservare l'integrità dei processi decisionali nelle operazioni con soggetti collegati. A tal fine è attribuito un ruolo rilevante agli amministratori indipendenti, coinvolti nella fase pre-deliberativa e chiamati ad esprimersi con un parere motivato in sede di delibera. E' anche valorizzato il ruolo dell'organo con funzione di controllo.

Per lo svolgimento dei compiti assegnati agli amministratori indipendenti dalla presente disciplina, le banche costituiscono un comitato interno all'organo con funzione di supervisione strategica. Per le operazioni di minore rilevanza tale comitato deve essere costituito da amministratori non esecutivi, almeno la maggioranza dei quali indipendenti. Per le operazioni di maggiore rilevanza il comitato deve essere costituito esclusivamente da amministratori indipendenti (1). Fermo il rispetto dei suddetti criteri di composizione, il comitato può coincidere con il comitato per il controllo interno previsto dalle disposizioni sul governo societario. Ove non sia presente un sufficiente numero di amministratori in possesso dei necessari requisiti, i compiti sono svolti singolarmente dall'unico amministratore indipendente o congiuntamente nel caso in cui ve ne siano due. In ogni caso, le banche, non quotate, di minore dimensione e complessità operativa non tenute, ai sensi delle disposizioni sulla governance, a costituire comitati interni all'organo con funzione di supervisione strategica possono assegnare questi compiti a singoli o più amministratori indipendenti.

Nelle banche che adottano il modello di amministrazione e controllo dualistico, i compiti attribuiti agli amministratori indipendenti sono svolti dai consiglieri indipendenti presenti nel consiglio di sorveglianza; se a quest'organo non sono state assegnate funzioni di supervisione strategica (ex 2409-terdecies, co. 1, lett. f-bis, c.c.), i compiti sono svolti dai consiglieri di gestione indipendenti.

I pareri richiesti agli amministratori indipendenti e all'organo con funzione di controllo devono essere motivati, formalizzati e supportati da idonea documentazione a corredo delle verifiche e delle osservazioni formulate. Per le banche che adottano il modello dualistico, i pareri richiesti all'organo con funzione di controllo sono rilasciati dal consiglio di sorveglianza.

L'attribuzione di specifici compiti agli amministratori indipendenti nelle procedure relative alle operazioni con soggetti collegati non incide sui poteri e sulle responsabilità che l'ordinamento assegna in via collegiale all'organo amministrativo. Tale attribuzione costituisce una modalità organizzativa volta a conferire efficacia ed efficienza all'attività di monitoraggio e controllo sulle operazioni in esame ma non esime tutti gli altri amministratori dall'esercizio di

(1) Particolari garanzie di correttezza potrebbero essere assicurate dalla scelta di rimettere agli amministratori indipendenti presenti nell'organo con funzione di supervisione strategica la nomina dei componenti di tale comitato.

compiti e poteri che possono contribuire al perseguimento delle finalità sottese alla presente disciplina.

Restano, inoltre, fermi i compiti e doveri stabiliti in via generale dall'ordinamento civilistico e bancario per l'organo con funzione di controllo; si richiama, in particolare, l'obbligo di segnalare senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti di cui esso venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire una irregolarità nella gestione della banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria (cfr. art. 52 del Testo unico bancario).

Le presenti disposizioni stabiliscono un set di regole minimali; è rimessa pertanto alle banche la valutazione dell'opportunità di stabilire regole più stringenti che tengano conto delle caratteristiche specifiche di ciascun intermediario (ad esempio, in termini di operatività, dimensioni, assetti proprietari, forma giuridica).

Le banche individuano e formalizzano adeguatamente i presupposti, gli obiettivi e i contenuti delle soluzioni adottate e ne valutano l'efficacia e l'efficienza in modo da perseguire obiettivi di integrità e imparzialità del processo decisionale, rispetto degli interessi della generalità degli azionisti e dei creditori, efficiente funzionamento degli organi societari e dell'operatività dell'intermediario.

Ciascuna banca individuale appartenente a un gruppo bancario deve far riferimento, ai fini dell'applicazione della disciplina di cui alla presente Sezione, al medesimo insieme di "soggetti collegati" definito relativamente all'intero gruppo di appartenenza, secondo quanto previsto nella Sezione I, par. 3 (Definizioni).

Anche al fine di evitare possibili elusioni della normativa attraverso operazioni con soggetti collegati compiute dalle componenti non bancarie del gruppo bancario, la società capogruppo fornisce a queste ultime apposite istruzioni e direttive, eventualmente richiedendo l'applicazione di presidi coerenti con quelli previsti nelle presenti disposizioni, in modo proporzionato all'effettiva rilevanza dei potenziali conflitti di interesse (la capogruppo stessa, quando non sia una banca, applica tali presidi alle operazioni dalla medesima compiute con soggetti collegati). Analogo criterio si applica con riferimento alle componenti estere (bancarie e non) del gruppo bancario, compatibilmente con la regolamentazione del Paese in cui esse sono situate.

2. Iter di definizione delle procedure

2.1 Ciascuna banca individua in modo puntuale le procedure applicabili alle operazioni con soggetti collegati; le scelte effettuate sono adeguatamente formalizzate (ad esempio, nei regolamenti interni o nel progetto di governo societario o in statuto). In ogni caso le procedure e le relative modifiche sono pubblicate senza indugio nel sito internet della banca (in mancanza, in quello dell'associazione di categoria di appartenenza o a mezzo stampa).

Per l'importanza che assumono, le procedure sono sottoposte ad un iter specifico di elaborazione ed approvazione a garanzia della validità delle soluzioni prescelte.

2.2 Nella definizione delle procedure - e in occasione di eventuali modifiche o integrazioni sostanziali alle medesime - deve essere assicurato il diffuso coinvolgimento degli organi di amministrazione e controllo della banca e degli amministratori indipendenti e il contributo delle principali funzioni interessate.

In particolare:

- le procedure sono deliberate dall'organo con funzione di supervisione strategica;

- gli amministratori indipendenti e l'organo con funzione di controllo rilasciano un analitico e motivato parere sulla complessiva idoneità delle procedure a conseguire gli obiettivi della presente disciplina; i pareri degli amministratori indipendenti e dell'organo di controllo sono vincolanti ai fini della delibera dell'organo con funzione di supervisione strategica;

- le strutture interne interessate, ciascuna in relazione alle proprie competenze, svolgono un'approfondita istruttoria sulla rispondenza delle soluzioni proposte ai vari profili della presente disciplina.

L'iter che precede è osservato anche per la proposta, da inoltrare all'assemblea, per la modifica dello statuto eventualmente necessaria per l'adeguamento alle presenti disposizioni.

2.3 Le procedure devono quanto meno identificare:

- i criteri per la rilevazione delle operazioni oggetto della presente Sezione e in particolare quelle da considerare "di maggiore rilevanza" (1);

- le regole riguardanti le fasi dell'istruttoria, della trattativa e della deliberazione delle operazioni, distinguendo tra maggiore e minore rilevanza e chiarendo, in particolare, le modalità di coinvolgimento degli amministratori indipendenti;

- i profili che attengono alla definizione di ruoli e compiti delle diverse componenti del gruppo, secondo quanto previsto dal par. 3.6;

- i casi di deroga o esenzione, ivi inclusi i criteri per la verifica della sussistenza o meno di significativi interessi di altri soggetti collegati ai fini di quanto previsto nel par. 3.7.3.

Le procedure devono inoltre identificare i presidi da applicare alle operazioni concluse qualora esse diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali. Essendo anche questa fase oggetto di

(1) Nel definire eventuali operazioni "di maggiore rilevanza" ulteriori rispetto al novero minimo stabilito dalle presenti disposizioni, la banca tiene conto dei seguenti profili: rilevanza quantitativa (scelta di una soglia inferiore o utilizzo di ulteriori indicatori); profili di natura qualitativa (es. condizioni non di mercato, tipo di operazione); incidenza sugli interessi dei terzi; tipologia di controparte, tempistica dell'operazione (es. prossimità della chiusura del bilancio o di relazioni periodiche, etc.), operazioni statutariamente previste come non delegabili. Le banche che adottano il modello dualistico tengono altresì conto delle operazioni qualificate come strategiche ai fini dell'attribuzione della competenza deliberativa al consiglio di sorveglianza ai sensi delle disposizioni civilistiche e di quelle di vigilanza sulla governance.

possibili "condizionamenti", le procedure devono assicurare l'integrità e la trasparenza delle decisioni assunte attraverso presidi coerenti con quelli stabiliti nei paragrafi seguenti.

3. Le procedure per il compimento di operazioni con soggetti collegati

3.1. Fase pre-deliberativa

Per assicurare agli amministratori indipendenti approfondita conoscenza delle operazioni con soggetti collegati, le procedure prevedono almeno che a tali amministratori venga fornita, con congruo anticipo, completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera (controparte, tipo di operazione, condizioni, convenienza per la società, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti etc.). Agli amministratori indipendenti deve essere altresì riconosciuta la facoltà di farsi assistere, a spese della società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. La banca può fissare limiti all'ammontare, anche complessivo, di tali spese (1), previo parere favorevole dell'organo con funzione di controllo.

Gli amministratori indipendenti rappresentano le lacune o le inadeguatezze riscontrate nella fase pre-deliberativa ai soggetti competenti a deliberare (A.D., comitato esecutivo, D.G., etc.).

In caso di operazioni di maggiore rilevanza, le procedure - in aggiunta a quanto sopra - prevedono che gli amministratori indipendenti siano coinvolti nella fase delle trattative e in quella dell'istruttoria almeno attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

3.2. Deliberazione

Per la deliberazione di operazioni con soggetti collegati le procedure prevedono almeno che:

a) gli amministratori indipendenti esprimano un parere preventivo e motivato sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni all'organo competente, per legge o per statuto, a deliberarla. In caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati, la delibera fornisce analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dagli amministratori indipendenti;

b) la delibera fornisca adeguata motivazione in merito a:

b1) l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la banca;

(1) Per le operazioni che ricadono anche nell'ambito di applicazione della disciplina Consob, il limite di spesa, ove previsto, deve essere riferito a ciascuna singola operazione, se di minore rilevanza, mentre non opera in ogni caso per quelle di maggiore rilevanza (come definite ai sensi della disciplina Consob).

b2) le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato; elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera;

c) l'organo deliberante fornisca agli organi con funzioni di supervisione strategica, gestione e controllo, una periodica informativa, almeno trimestrale, sulle operazioni concluse e sulle loro principali caratteristiche. Le operazioni sulle quali gli amministratori indipendenti hanno espresso parere contrario o condizionato sono singolarmente comunicate non appena deliberate.

In caso di operazioni di maggiore rilevanza, le procedure, in aggiunta a quanto sopra, prevedono almeno che:

d) la deliberazione sia assunta dal Consiglio di amministrazione, salvo che la legge o lo statuto ne attribuiscono la competenza all'assemblea (1);

e) in caso di parere negativo o condizionato a rilievi da parte degli amministratori indipendenti, sia richiesto un parere preventivo anche all'organo con funzione di controllo a cui va resa congrua informativa - nei tempi e nei contenuti - sull'operazione. Al parere reso dall'organo con funzione di controllo si applicano le previsioni dettate per il parere degli indipendenti ai punti a) e c);

f) le operazioni compiute sulle quali gli amministratori indipendenti o l'organo con funzione di controllo abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi sono portate, almeno annualmente, a conoscenza dell'assemblea dei soci.

3.3. Operazioni di competenza dell'assemblea

Se la competenza a deliberare operazioni con soggetti collegati è rimessa, per legge o per statuto, all'assemblea, le regole previste nei paragrafi precedenti si applicano alla fase della proposta che l'organo amministrativo presenta all'assemblea.

Le procedure possono prevedere che, in caso di parere negativo espresso dagli amministratori indipendenti su operazioni di maggiore rilevanza, non sia necessario anche il parere dell'organo con funzione di controllo. Tale deroga si applica anche alle operazioni su cui l'assemblea è chiamata a deliberare a seguito di parere negativo espresso dagli amministratori indipendenti, ai sensi della regolamentazione emanata dalla Consob ex art. 2391-bis c.c.

(1) Nel caso di adozione del modello dualistico, la deliberazione è assunta dal Consiglio di gestione o dal Consiglio di sorveglianza, secondo le rispettive competenze previste dalla legge o dallo statuto e salvo che la legge non ne attribuisca la competenza all'assemblea. In particolare, le procedure devono almeno prevedere che, nel caso in cui la competenza a deliberare sia del: 1) Consiglio di gestione e vi sia un parere negativo dei consiglieri di sorveglianza indipendenti, sia richiesto il parere preventivo del Consiglio di sorveglianza; 2) Consiglio di sorveglianza e vi sia un parere negativo dei consiglieri di sorveglianza indipendenti, la delibera sia assunta a maggioranza di due terzi dei componenti.

Per il modello monistico, le procedure devono almeno prevedere che, qualora il comitato chiamato ad esprimere il parere sull'operazione coincida con il comitato per il controllo sulla gestione e il parere reso sia negativo, la delibera sia assunta a maggioranza di due terzi dei componenti del consiglio di amministrazione.

Le procedure possono prevedere che i quorum deliberativi rafforzati non si applichino nei casi in cui l'operazione viene sottoposta al voto dell'assemblea ai sensi della disciplina Consob ex art. 2391-bis c.c.

3.4. Operazioni che ricadono anche nell'ambito di applicazione della disciplina delle obbligazioni degli esponenti bancari ex art. 136 TUB

Per le operazioni rientranti anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB, le banche applicano:

- i) alla fase pre-deliberativa, le regole di cui al par. 3.1;
- ii) alla fase deliberativa, le sole regole previste al punto b) del par. 3.2.

3.5. Delibere-quadro

Le procedure possono prevedere che categorie di operazioni omogenee e sufficientemente determinate siano effettuate sulla base di delibere-quadro per la cui assunzione devono essere rispettate regole conformi alle disposizioni di cui ai precedenti paragrafi; ai fini in particolare, della distinzione tra procedure applicabili (operazioni di maggiore vs. minore rilevanza), le banche tengono conto del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate. Le singole operazioni compiute a valere su tali delibere-quadro non sono assoggettate alle regole previste nei paragrafi precedenti.

Le delibere quadro non possono coprire un periodo di tempo superiore ad 1 anno. Esse riportano tutti gli elementi informativi prevedibili delle operazioni a cui fanno riferimento.

Sull'attuazione delle delibere-quadro deve essere data completa informativa, almeno trimestrale, all'organo con funzione di supervisione strategica.

Ove un'operazione, seppur inizialmente riconducibile ad una delibera-quadro, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima; a tale operazione si applicano pertanto le regole stabilite in via generale per ciascuna operazione con soggetti collegati.

3.6. Gruppi bancari

Al fine di consentire alla capogruppo di assicurare il costante rispetto del limite consolidato alle attività di rischio, le procedure prevedono adeguati flussi informativi sulle operazioni con soggetti collegati nonché sul plafond determinato per le delibere-quadro e sul suo periodico utilizzo da parte delle singole componenti del gruppo bancario.

Nelle ipotesi in cui la capogruppo esami o approvi le operazioni con soggetti collegati compiute dalle singole componenti del gruppo bancario, essa adotta presidi idonei ad assicurare la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni.

La capogruppo fornisce altresì gli indirizzi necessari ad assicurare la coerenza delle scelte compiute dalle singole banche del gruppo che intendano avvalersi della possibilità di deroga prevista al par. 3.7.3, con particolare riguardo alle valutazioni in ordine alla sussistenza o meno di significativi interessi di altri soggetti collegati, anche individuando specifiche fattispecie indicative della presenza di tali interessi. Gli indirizzi devono essere preventivamente definiti e

formalizzati dalla capogruppo e risultare dalle procedure adottate da ciascuna banca del gruppo.

3.7. Esenzioni e deroghe

3.7.1 Operazioni di importo esiguo

Le procedure di cui al par. 2 possono identificare le operazioni di importo esiguo alle quali non applicare le disposizioni della presente Sezione. Il controvalore di ciascuna operazione non deve in ogni caso eccedere:

- per le banche il cui patrimonio di vigilanza (consolidato, nel caso di gruppi) è inferiore a 500 milioni di euro, la soglia di 250.000 euro;
- per le banche il cui patrimonio di vigilanza (consolidato, nel caso di gruppi) è superiore a 500 milioni di euro, il minore tra 1.000.000 di euro e lo 0,05% del patrimonio di vigilanza.

3.7.2. Operazioni ordinarie

Nel caso di operazioni ordinarie, le procedure possono disapplicare in tutto o in parte le regole previste dai paragrafi da 3.1 a 3.4 e limitarsi a prevedere che:

a) la delibera contenga elementi che comprovino il carattere “ordinario” dell’operazione; è possibile far riferimento a criteri elaborati, e opportunamente formalizzati, in via preventiva dalla banca o dalla capogruppo;

b) vi siano flussi informativi, almeno di tipo aggregato, idonei a consentire, con frequenza almeno annuale, un adeguato monitoraggio su queste operazioni, anche da parte degli amministratori indipendenti, ai fini di eventuali interventi correttivi.

3.7.3. Operazioni con o tra società controllate e con società sottoposte a influenza notevole

Per le operazioni con o tra società controllate e per quelle con società sottoposte a influenza notevole, le procedure possono disapplicare in tutto o in parte le regole previste dai paragrafi da 3.1 a 3.4 e limitarsi a prevedere quanto richiesto dal par. 3.7.2, lettera b) quando nell’operazione non vi siano significativi interessi di altri soggetti collegati. La valutazione della sussistenza di tali interessi è effettuata in base a criteri preventivamente definiti e formalizzati nelle procedure stesse, in coerenza con gli indirizzi forniti dalla capogruppo ai sensi del par. 3.6 (1).

3.7.4. Operazioni urgenti

Se previsto dallo statuto, le procedure possono stabilire che in casi di urgenza non si applichino, in tutto o in parte, le regole contenute dal par. 3.1 al par. 3.4.

(1) Il presente paragrafo non si applica alle operazioni effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto, che sono del tutto escluse dalle regole procedurali secondo quanto previsto dal par. 3, Sezione I (cfr. definizione di “operazione con soggetti collegati”).

La sussistenza del carattere di urgenza deve essere specificamente comprovata da parte dell'organo deliberante sulla base di circostanze oggettive e non esclusivamente riconducibili a proprie scelte.

In caso di operazioni che ricadono nella competenza deliberativa dell'organo con funzione di gestione o di supervisione strategica, gli altri organi (con funzione di supervisione strategica, gestione o controllo) devono essere informati delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione. Ove uno o più di detti organi, nonché gli amministratori indipendenti competenti in materia, non ritengano sussistente il carattere di urgenza ne devono dare pronta informativa agli altri organi e, alla prima occasione utile, all'assemblea. Qualora invece la deliberazione sia di competenza di altre funzioni aziendali, le procedure possono limitarsi a prevedere quanto richiesto dal par. 3.7.2, lettera b).

SEZIONE IV

CONTROLLI

1. Controlli interni e responsabilità degli organi aziendali

Gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni devono assicurare il rispetto costante dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative stabiliti dalla presente disciplina. Essi devono, altresì, perseguire l'obiettivo, conforme a sana e prudente gestione, di prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti d'interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con soggetti collegati.

Le soluzioni adottabili in concreto, rimesse all'autonomia degli intermediari, devono essere adeguate alle caratteristiche e strategie della banca o del gruppo bancario, nel rispetto del principio di proporzionalità, e risultare efficaci rispetto alle finalità di osservanza della disciplina e di prevenzione e gestione dei conflitti d'interesse.

A tal fine, la banca o, nel caso di un gruppo bancario, la capogruppo approva e rivede con una cadenza almeno triennale le politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati. Le relative deliberazioni sono adottate nei modi previsti dal par. 2.2 della Sezione III; i documenti recanti le politiche dei controlli interni sono comunicati all'assemblea dei soci e tenuti a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

In particolare, le politiche dei controlli interni:

- Individuano, in relazione alle caratteristiche operative e alle strategie della banca e del gruppo, i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica, anche diversi da quelli comportanti assunzione di attività di rischio, in relazione ai quali possono determinarsi conflitti d'interesse.

In tale ambito si considerano, ad esempio, i conflitti di interesse inerenti all'attività creditizia e di raccolta, all'attività di investimento in beni di natura finanziaria e non finanziaria (es. investimenti immobiliari), alle attività di consulenza e assistenza prestata nei confronti di clientela e di altre controparti. Si richiamano, altresì, le specifiche indicazioni in tema di conflitti di interesse tra l'attività di concessione di credito e quella di assunzione di partecipazioni contenute nella disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche, nonché quelle in materia di conflitti di interesse nella prestazione di servizi di investimento e accessori, contenute nel regolamento congiunto Banca d'Italia-CONSOB in attuazione dell'art. 6, comma 2-bis, TUF.

- Stabiliscono livelli di propensione al rischio coerenti con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative della banca o del gruppo bancario. La propensione al rischio è definita anche in termini di misura massima delle attività di rischio verso soggetti collegati ritenuta accettabile in rapporto al patrimonio di vigilanza, con riferimento alla totalità delle esposizioni verso la totalità dei soggetti collegati.

In tale ambito devono essere individuati i casi in cui l'assunzione di nuove attività di rischio deve essere assistita da adeguate tecniche di attenuazione dei rischi prestate da soggetti indipendenti dai soggetti collegati e il cui valore non sia positivamente correlato con il merito di credito del prestatore. Tali casi sono individuati in via generale, avendo riguardo all'ammontare delle attività di rischio in rapporto al patrimonio di vigilanza, alla frequenza delle operazioni, alla natura del legame della parte correlata con la banca o il gruppo bancario.

- Istituiscono e disciplinano processi organizzativi atti a identificare e censire in modo completo i soggetti collegati e a individuare e quantificare le relative transazioni in ogni fase del rapporto. In particolare:
 - Il compito di individuare le relazioni intercorrenti tra le proprie controparti e tra questi e la banca, ovvero la capogruppo e le società del gruppo, da cui possa derivare la qualificazione di una controparte come parte correlata o soggetto connesso, è attribuito alla medesima funzione incaricata di seguire il fenomeno dei gruppi economici ai fini del controllo sui grandi rischi (1).

A tali fini, detta funzione si avvale di tutte le fonti di informazioni disponibili, sia interne che esterne (archivi aziendali, Centrale dei rischi, Centrale dei bilanci, ecc.), integrandole e raccordandole in modo da acquisire e mantenere una visione completa dei fenomeni, e predispone le modalità di raccolta, conservazione e aggiornamento delle informazioni sui soggetti connessi (cfr. Sezione V).

Particolare attenzione è prestata nel caso di rapporti con gruppi economici che si avvalgono di strutture societarie complesse o che non assicurano una piena trasparenza delle articolazioni proprietarie e organizzative (ad esempio, in quanto includano società localizzate in centri *off-shore* ovvero facciano impiego di veicoli societari o di schermi giuridici che possano ostacolare la ricostruzione degli assetti proprietari e delle catene di controllo).

- Sono adottati sistemi informativi, estesi a tutte le strutture della banca e a tutte le articolazioni del gruppo bancario, idonei a censire i soggetti collegati fin dalla fase di instaurazione dei rapporti, a fornire a ogni banca del gruppo una conoscenza aggiornata dei soggetti collegati al gruppo, a registrare le relative movimentazioni e a monitorare l'andamento e l'ammontare complessivo delle connesse attività di rischio tenendo conto anche del valore aggiornato delle tecniche di attenuazione del rischio che eventualmente assistono le operazioni. I sistemi informativi assicurano che la capogruppo sia in grado di verificare costantemente il rispetto del limite consolidato alle attività di rischio verso soggetti collegati.
- Istituiscono e disciplinano processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a

(1) Cfr. Titolo V, Capitolo I.

verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne. In tale contesto:

- la funzione di gestione dei rischi (controlli di secondo livello) cura la misurazione dei rischi – inclusi anche quelli di mercato – sottostanti alle relazioni con soggetti collegati, verifica il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative, controlla la coerenza dell'operatività di ciascuna con i livelli di propensione al rischio definiti nelle politiche interne;
- la funzione di conformità verifica l'esistenza e affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna;
- la funzione di revisione interna verifica l'osservanza delle politiche interne, segnala tempestivamente eventuali anomalie all'organo con funzione di controllo e agli organi di vertice della banca, e riferisce periodicamente agli organi aziendali circa l'esposizione complessiva della banca o del gruppo bancario ai rischi derivanti da transazioni con soggetti collegati e da altri conflitti di interesse, se del caso suggerisce revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi;
- i consiglieri indipendenti della banca o, nel caso di un gruppo bancario, della capogruppo svolgono un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di rischi verso soggetti collegati nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali.

Le regole previste dalle presenti disposizioni si indirizzano – tra le altre parti correlate – agli esponenti aziendali, quali soggetti potenzialmente in grado di esercitare un significativo condizionamento sulle transazioni più rilevanti della banca. Al contempo, potenziali rischi di conflitti di interesse, a partire dall'attività più tipica di erogazione del credito, si pongono con riferimento ad un novero più ampio di dipendenti e collaboratori aziendali, a diversi livelli gerarchico-funzionali, soprattutto se questi abbiano interessi in altre attività (es. azionisti di società direttamente o tramite familiari). Pertanto, le banche e i gruppi bancari dovranno opportunamente presidiare le operazioni in cui tali soggetti possano avere direttamente o indirettamente un proprio e diverso interesse. Il perimetro minimo di soggetti da prendere in considerazione a questi fini è il cd. "personale più rilevante" identificato ai sensi delle disposizioni sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione (1), in quanto si tratta di soggetti la cui attività professionale ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio della banca. I criteri interni che le banche e i gruppi bancari si danno devono almeno prevedere l'impegno del personale a dichiarare situazioni di interesse nelle operazioni e l'attribuzione delle competenze gestionali del rapporto (es. concessione del credito, passaggio a contenzioso) ai livelli gerarchici superiori. Ciascuna banca o gruppo bancario definisce gli strumenti (previsioni statutarie, regolamenti interni,

(1) Cfr. par. 3.2 delle disposizioni del 30.03.2011.

codici di condotta etc.), i destinatari e i contenuti specifici di tale regolamentazione.

SEZIONE V

COMUNICAZIONI E INTERVENTI

1. Segnalazioni di vigilanza

Le attività di rischio verso soggetti collegati sono segnalate alla Banca d'Italia con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale.

La segnalazione è effettuata a livello consolidato dalla capogruppo e a livello individuale dalle singole banche, anche appartenenti a gruppi bancari.

2. Censimento dei soggetti collegati

Le banche e, nel caso di un gruppo bancario, la capogruppo censiscono le parti correlate e nei limiti dell'ordinaria diligenza individuano i soggetti connessi, anche chiedendo le necessarie informazioni in fase di apertura di nuovi rapporti e, successivamente, in occasione del rinnovo del fido o della revisione dei contratti. Per quanto non si tratti di soggetti collegati ai sensi della presente disciplina, le banche e le capogruppo censiscono come stretti familiari di una parte correlata anche gli affini fino al secondo grado e tengono tali informazioni a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia (1).

I soggetti qualificabili come parti correlate ai sensi della presente disciplina cooperano con le banche e gli intermediari con cui intrattengono rapporti al fine di consentire loro un censimento corretto e completo dei soggetti collegati, in particolare per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti connessi. E' dovere delle parti correlate, altresì, comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui siano a conoscenza che possano comportare modifiche del perimetro dei soggetti collegati.

Le banche individuano e pongono in essere soluzioni idonee ad acquisire le necessarie informazioni, a rendere edotta la clientela dei propri doveri e ad avvisare la stessa circa i possibili profili di responsabilità (es. ex art. 137 del Testo unico bancario).

3. Provvedimenti della Banca d'Italia

In base all'art. 53, comma 4, del TUB, ove verifichi in concreto l'esistenza di situazioni di conflitti d'interesse, la Banca d'Italia può stabilire condizioni e limiti specifici per l'assunzione delle attività di rischio.

(1) Valgono le esenzioni previste nella Sezione I, par. 3, per le banche e gli altri intermediari esteri appartenenti al gruppo bancario.

In particolare, in relazione a ciascun insieme di soggetti collegati o alla complessiva operatività nei loro confronti, essa può stabilire – per i gruppi bancari, per le singole banche del gruppo e per le banche non appartenenti a un gruppo – limiti prudenziali consolidati e/o individuali più restrittivi di quelli previsti in via generale, imporre l'acquisizione di garanzie aggiuntive o altre condizioni, prevedere che le relative deliberazioni siano assunte con particolari cautele procedurali.

Inoltre, in casi particolari la Banca d'Italia può richiedere che le presenti disposizioni (limiti e procedure) trovino applicazione nei confronti di soggetti ulteriori rispetto a quelli collegati, in ragione dei conflitti di interesse ravvisati in concreto.

Nell'esercizio dei propri poteri la Banca d'Italia tiene conto della capacità dell'assetto organizzativo e del sistema dei controlli interni della banca e del gruppo bancario di garantire il rispetto della presente disciplina e la prevenzione e corretta gestione dei conflitti di interesse specifici inerenti ai rapporti con le controparti, anche diverse dai soggetti collegati. In tale contesto, assume particolare riguardo la capacità di rispettare gli obblighi di identificazione dei soggetti collegati e di monitoraggio dell'andamento delle relazioni.

In caso di inosservanza dei limiti specifici si applica quanto previsto nella Sezione II, par. 3.

Allegato A

Limiti prudenziali alle attività di rischio verso soggetti collegati
(Limiti riferiti al Patrimonio di Vigilanza consolidato e individuale)

	<i>Esponenti aziendali</i>	<i>Partecipanti di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole</i>	<i>Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti</i>	<i>Soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole</i>
Limiti consolidati	5%	Parti correlate non finanziarie		
		5%	7,50%	15%
		Altre parti correlate		
		7,50%	10%	20%
Limite individuale	20%			

*Allegato B***Metodologie di calcolo per l'identificazione delle
"Operazioni di maggiore rilevanza"**

a) "Indice di rilevanza del controvalore": è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto).

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;

ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002;

iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo (1).

b) "Indice di rilevanza dell'attivo": è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della banca (2). I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla banca; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

(1) Si precisa che nel caso di servizi pluriennali remunerati con commissioni/canoni il controvalore è rappresentato dal loro valore attuale.

(2) Nell'attivo devono essere ricomprese le poste "fuori bilancio".

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;

ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;

ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

APPROVATO da C.d.A./DE
Allegato 2
Delibera N°
20 DIC. 2012
Segretario

SINTESI GESTIONE

OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI CON ASSUNZIONE DI ATTIVITÀ DI RISCHIO CREDITIZIO

Il Consiglio di Amministrazione della Banca Capogruppo ha posto in essere i presidi e le procedure necessarie per gestire adeguatamente i rapporti con i Soggetti Collegati al Gruppo Bancario, al fine di evitare il rischio che la vicinanza di tali soggetti ai centri decisionali della Banca Capogruppo stessa o delle altre società del Gruppo Bancario possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alle operazioni effettuate con i soggetti medesimi, possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della Banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati e, pertanto, potenziali danni per gli azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca Capogruppo stabilisce pertanto che tutte le operazioni con assunzione di attività di rischio creditizio debbano essere oggetto di delibera da parte del Consiglio di Amministrazione della Banca Capogruppo o delle altre società del Gruppo Bancario, riservandosi comunque la facoltà di delegare ad altri organi parte di tali poteri deliberativi.

L'iter interno approvativo delle operazioni con assunzione di attività di rischio creditizio è descritto sul "Regolamento Operazioni con Parti Correlate e soggetti Connessi" vigente, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca Capogruppo.

Come indicazioni di natura generale, si specifica che:

- è stata fissata una soglia di attenzione massima consolidata sulle attività verso Soggetti Collegati (ovvero relativa alla totalità delle esposizioni verso la totalità dei Soggetti collegati) pari al 25% del patrimonio di vigilanza consolidata del Gruppo Bancario;
- la tabella che segue riporta i limiti (sono indicati quelli maggiormente restrittivi tra quelli regolamentari e quelli interni) relativamente all'esposizione del Gruppo nei confronti di ciascun Soggetto Collegato (ossia l'insieme costituito dalla parte correlata e da tutti i soggetti ad essa connessi), alla cui determinazione concorre qualunque operazione con assunzione di attività di rischio creditizio in essere:

**ACQUISITO
AGLI ATTI**
20 DIC. 2012

	<i>Esponenti aziendali e personale più rilevante</i>	<i>Partecipanti di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole</i>	<i>Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti</i>	<i>Soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole</i>
Limiti consolidati	€ 1.000.000	Parti correlate non finanziarie		
		5%	7,50%	15%
		Altre parti correlate		
		7,50%	10%	20%

Per la Banca Capogruppo non sono indicati i limiti individuali (20% del patrimonio di vigilanza individuale su ciascun Soggetto Collegato) in quanto i limiti consolidati sono maggiormente restrittivi rispetto a quelli individuali.

Le altre società del Gruppo Bancario devono rispettare sia i limiti previsti a livello consolidato, sia i limiti individuali sotto riportati:

	<i>Esponenti aziendali e personale più rilevante</i>	<i>Partecipanti di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole</i>	<i>Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti</i>	<i>Soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole</i>
Limite individuale	Limite complessivo			
GE CAPITAL FINANCE s.r.l.	20% Patrimonio di vigilanza individuale, max € 1.000.000 per Esponenti aziendali e personale più rilevante			
GE CAPITAL SERVIZI FINANZIARI S.p.A.	20% Patrimonio di vigilanza individuale, max € 1.000.000 per Esponenti aziendali e personale più rilevante			
GE LEASING ITALIA S.p.A.	20% del patrimonio netto, max € 1.000.000 per Esponenti aziendali e personale più rilevante			
GE COMMERCIAL DISTRIBUTION FINANCE s.r.l.	20% del patrimonio netto, max € 1.000.000 per Esponenti aziendali e personale più rilevante			
GESPV s.r.l.	20% del patrimonio netto, max € 1.000.000 per Esponenti aziendali e personale più rilevante			

- le delibere di operazioni con Soggetti Collegati sono sempre di competenza del Consiglio di Amministrazione della Banca Capogruppo o delle altre società del Gruppo Bancario, salvo il caso in cui dette operazioni rientrino nella competenza dell'Assemblea dei Soci.

Costituiscono un'eccezione solo le proposte relative ai "Mutui al personale dipendente" per il "personale più rilevante" purché siano nel pieno rispetto del Regolamento approvato per tale tipologia di interventi e l'esposizione verso tali soggetti non sia complessivamente superiore ai limiti interni previsti alla tabella di cui sopra, la cui delibera rientra, nell'ambito delle Deleghe vigenti della Banca Capogruppo, nei poteri a firma congiunta del Chief Risk Officer e del Responsabile della funzione Risorse Umane.

- le soglie di rilevanza degli importi ai fini della determinazione della rilevanza delle operazioni di seguito evidenziate sono riferite alla singola operazione oppure al controvalore totale di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario;
- richiedono sempre il parere preventivo dell'Amministratore Indipendente e, se del caso, del Collegio Sindacale, le operazioni:
 1. di competenza assembleare,
 2. che rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione della Banca Capogruppo ai sensi dell'art. 24 dello Statuto della stessa,
 3. di importo pari o superiore ad Euro 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) (operazioni di maggiore rilevanza);
 4. di importo inferiore ad Euro 2.500.000 (duemilionicinquecentomila), nel caso in cui sia identificato da parte della funzione preposta al processo istruttorio che non rientrano nell'ordinaria operatività del Gruppo oppure che non presentano le condizioni di mercato o *standard* (operazioni di minore rilevanza-*non ordinarie e/o non a condizioni di mercato*);
 5. effettuate con "esponenti aziendali" e personale più rilevante" ad eccezione delle proposte relative ai "Mutui al personale dipendente" per il "personale più rilevante" purché siano nel pieno rispetto del Regolamento approvato per tale tipologia di interventi;
 6. in contenzioso o al verificarsi di ritardi nei pagamenti, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra giudiziali;
- non richiedono il parere preventivo dell'Amministratore Indipendente e, se del caso, del Collegio Sindacale, le operazioni:
 7. di importo inferiore ad Euro 2.500.000 (duemilionicinquecentomila), nel caso in cui sia identificato da parte della funzione della funzione preposta al processo istruttorio che rientrano nell'ordinaria operatività del Gruppo e che presentano le condizioni di mercato o *standard* (operazioni di minore rilevanza-*ordinarie ed a condizioni di mercato*).

Le caratteristiche sopra citate sono riepilogate nella seguente tabella:

	Controvalore	Parere dell'Amministratore e Indipendente e, se del caso, del Collegio Sindacale	Poteri di delibera
Operazioni di maggiore rilevanza	≥ € 2.500.000	Necessario	Consiglio di Amministrazione
Operazioni di minore rilevanza - non ordinarie e/o non a condizioni di mercato	< € 2.500.000	Necessario	Consiglio di Amministrazione
Operazioni di minore rilevanza - ordinarie e a condizioni di mercato	< € 2.500.000	Non necessario	Consiglio di Amministrazione
"Mutui al personale dipendente" per il "personale più rilevante" - condizioni <u>conformi</u> a quelle del Regolamento approvato per il prodotto	Qualunque importo entro il limite di esposizione di € 1.000.000	Non necessario	Firma congiunta del Chief Risk Officer e del Responsabile Risorse Umane
"Mutui al personale dipendente" per il "personale più rilevante" - condizioni <u>non conformi</u> a quelle del Regolamento approvato per il prodotto	Qualunque importo entro il limite di esposizione di € 1.000.000	Necessario	Consiglio di Amministrazione
Operazioni con: - "esponenti aziendali" - "personale più rilevante" (diverse dai "mutui al personale")	Qualunque importo entro il limite di esposizione di € 1.000.000	Necessario	Consiglio di Amministrazione
Operazioni in contenzioso, con ritardo nei pagamenti, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra giudiziali	Qualunque importo	Necessario	Consiglio di Amministrazione

Si rimanda al paragrafo 8.2.1 del "Regolamento Operazioni con parti correlate e soggetti connessi" vigente per la definizione delle "Operazioni ordinarie" e delle "Condizioni di mercato o *standard*".

In ogni caso, rientrano in tali categorie tutte le operazioni che rispettino appieno:

- le caratteristiche riportate nei Fogli Informativi dei prodotti predisposti ai sensi della norma in materia di "Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi bancari e finanziari" resi disponibili in ciascuna delle dipendenze aperte al pubblico del Gruppo Bancario e sul sito Internet della Banca Capogruppo;
- le limitazioni riportate nella Policy 5.0 (ad esempio, settori merceologici esclusi, caratteristiche finanziarie dei prodotti, *strike zone* ecc..).

La delibera deve chiaramente indicare gli elementi che comprovino il carattere "ordinario" e "a condizioni di mercato" dell'operazione, indicando sinteticamente:

- la tipologia di controparte
- l'oggettività delle condizioni economiche e contrattuali
- l'applicazione di uno schema contrattuale standard
- la motivazione delle condizioni applicate e le ragioni della loro convenienza e correttezza.

APPROVATO da C.d.A./DE
Delibera N°.....
20 DIC. 2012
Il Segretario

SINTESI GESTIONE

OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI SENZA ASSUNZIONE DI ATTIVITÀ DI RISCHIO CREDITIZIO.....

ACQUISITO AGLI ATTI
20 DIC. 2012

Il Consiglio di Amministrazione della Banca Capogruppo ha posto in essere i necessari e le procedure necessarie per gestire adeguatamente i rapporti con i Soggetti Collegati al Gruppo Bancario, al fine di evitare il rischio che la vicinanza di tali soggetti ai centri decisionali della Banca Capogruppo stessa o delle altre società del Gruppo Bancario possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alle operazioni effettuate con i soggetti medesimi.

In particolare - se non adeguatamente misurate o presidiate - le possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse ed i potenziali impegni del Gruppo al pagamento/incasso di denaro per prestazioni non rispecchianti il valore di mercato, possono essere causa di danni per gli azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca Capogruppo sottolinea l'importanza che sia perseguito un obiettivo di integrità e imparzialità del processo decisionale rispetto degli interessi della generalità degli azionisti e dei creditori e, pertanto, che le operazioni con Soggetti Collegati siano regolate ad un controvalore di mercato, ossia ad un prezzo, o corrispettivo, pari a quello mediamente praticato per beni e servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui l'operazione è stata conclusa, i beni sono stati acquistati o i servizi sono stati prestati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca Capogruppo stabilisce che, per le operazioni senza assunzione di attività di rischio creditizio, in relazione ad una determinata soglia di importo, sia sempre necessaria la delibera del Consiglio di Amministrazione della Banca Capogruppo o delle altre società del Gruppo Bancario nonché il parere preliminare dell'Amministratore Indipendente e, se del caso, del Collegio Sindacale.

Le procedure operative interne relative alle operazioni senza assunzione di rischio creditizio individuano due momenti di controllo:

- l'approvazione del contratto, dell'ordine o di un plafond annuo nei confronti di uno o più Soggetti Collegati relativo a operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario;
- il pagamento delle fatture ricevute/emesse riferite alle operazioni approvate, momento di verifica del corretto adempimento del contratto/ordine autorizzato.

Il ruolo decisionale del Consiglio di Amministrazione nonché l'eventuale parere preliminare dell'Amministratore Indipendente e, se del caso del Collegio Sindacale, sono propri della fase di

approvazione dell'ordine, mentre i controlli insiti nell'attività di pagamento delle fatture sono condotti ex-post, a cura della funzione Finance.

Relativamente alla fase approvativa di operazioni senza assunzione di attività di rischio creditizio con Soggetti Collegati si possono identificare le seguenti differenti operatività:

- a) approvazione del plafond annuo relativo a Master Service Agreement (MSA) concluso con il "Partecipante tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e s.s. del TUB" o sua controllata;
- b) approvazione di singoli contratti/ordini:
 - di fornitura, aventi anche durata pluriennale,
 - di compravendita o prestazione di beni e servizi;
 - riconducibili all'operatività di Tesoreria.

L'iter interno approvativo delle operazioni senza assunzione di attività di rischio creditizio è descritto sul "Regolamento Operazioni con Parti Correlate e soggetti Connessi" vigente, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca Capogruppo.

Come indicazioni di natura generale, si specifica che:

- le soglie di importo di seguito evidenziate sono riferite alla singola operazione relativa all'anno solare (nel caso di contratti pluriennali) oppure al controvalore totale di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario;
- le operazioni con Soggetti Collegati richiedono sempre la specifica delibera del Consiglio di Amministrazione della Banca Capogruppo o delle altre Società del Gruppo se:
 1. relative all'approvazione del plafond annuo di MSA;
 2. relative all'approvazione di contratti/ordini di importo pari o superiore ad Euro 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) (operazioni di maggiore rilevanza);
 3. relative all'approvazione di contratti/ordini di importo inferiore ad Euro 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) e pari o superiore alla soglia di esiguità fissata ad Euro 250.000 (duecentocinquantamila), nel caso in cui sia identificato da parte della funzione interessata proponente che non rientrano nell'ordinaria operatività del Gruppo oppure che il prezzo/corrispettivo, non sia pari a quello mediamente praticato per operazioni, beni e servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione (operazioni di minore rilevanza-non ordinarie e/o non a condizioni di mercato);

Si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo, le operazioni relative a costi propri della gestione del personale o dei sistemi informativi (*recharge*, servizi di amministrazione e gestione), nel caso in cui non sia identificato da parte delle funzioni interessate Risorse Umane/Information Technology della Banca Capogruppo che il corrispettivo sia in linea con prestazioni di servizi della stessa specie o, nel caso di *recharge* delle spese di personale distaccato, le stesse non riflettano l'effettiva retribuzione riconosciuta;

4. effettuate con "esponenti aziendali" e personale più rilevante" che, al fine di assicurare l'integrità e la trasparenza delle decisioni assunte, sono sempre considerate "non ordinarie";
- le operazioni con Soggetti Connessi non richiedono la specifica delibera del Consiglio di Amministrazione della Banca Capogruppo o delle altre Società del Gruppo se relative all'approvazione:
 5. di contratti/ordini di importo inferiore ad Euro 2.500.000 (duemilionicinquecentomila), nel caso in cui sia identificato da parte della funzione interessata proponente che rientrano nell'ordinaria operatività del Gruppo e che il prezzo/corrispettivo sia pari a quello mediamente praticato per operazioni, beni e servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione (transazioni di minore rilevanza-*ordinarie ed a condizioni di mercato*);
 6. di operazioni di importo inferiore alla soglia di esiguità fissata pari ad Euro 250.000 (duecentocinquantamila), indipendentemente dal fatto che rientrino o meno nell'ordinaria operatività del Gruppo o che presentino o meno condizioni di mercato;
 - richiedono sempre il parere preventivo dell'Amministratore Indipendente e, se del caso, del Collegio Sindacale, le operazioni:
 - di competenza assembleare,
 - che rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione della Banca Capogruppo ai sensi dell'art. 24 dello Statuto della stessa,
 - che richiedono la specifica delibera del Consiglio di Amministrazione della Banca Capogruppo o delle altre società del Gruppo Bancario;

Le caratteristiche sopra citate sono riepilogate nella seguente tabella:

	Controvalore	Parere dell'Amministratore Indipendente e, se del caso, del Collegio Sindacale	Poteri di approvazione
Plafond annuo di MSA	n.a.	Necessario	Consiglio di Amministrazione
Operazioni di maggiore rilevanza	≥ € 2.500.000	Necessario	Consiglio di Amministrazione
Operazioni di minore rilevanza - non ordinarie e/o non a condizioni di mercato	< € 2.500.000 e => € 250.000	Necessario	Consiglio di Amministrazione
Operazioni con esponenti aziendali e personale più rilevante	Qualunque importo (senza applicazione della soglia di esiguità)	Necessario	Consiglio di Amministrazione
Operazioni di minore rilevanza - ordinarie e a condizioni di mercato	< € 2.500.000	Non necessario	Sulla base delle deleghe generali dei poteri e delle facoltà di firma
Operazioni di importo esiguo - a prescindere dall'ordinarietà e dalle condizioni di mercato	< € 250.000	Non necessario	Sulla base delle deleghe generali dei poteri e delle facoltà di firma